

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITÀ

PRINCIPI CONTABILI

Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto



Testo del principio contabile emanato nel dicembre 2016
ed aggiornato con gli emendamenti pubblicati il 29 dicembre 2017 e il 4 maggio 2022

PRESENTAZIONE

L'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, è stato riconosciuto dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione del decreto legge 91/2014, come l'“*istituto nazionale per i principi contabili*” ed ha le seguenti funzioni:

- a) emana i principi contabili nazionali, ispirati alla migliore prassi operativa, per la redazione dei bilanci secondo le disposizioni del codice civile;
- b) fornisce supporto all'attività del Parlamento e degli Organi Governativi in materia di normativa contabile ed esprime pareri, quando ciò è previsto da specifiche disposizioni di legge o dietro richiesta di altre istituzioni pubbliche;
- c) partecipa al processo di elaborazione di principi e standard in materia di informativa contabile e sostenibilità a livello europeo ed internazionale, intrattenendo rapporti con l'International Financial Reporting Standards Foundation (IFRS Foundation), con l'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) e con gli organismi di altri Paesi preposti alle medesime attività.

Con riferimento alle attività di cui alle a), b) e c), si coordina con le Autorità nazionali che hanno competenze in materia contabile.

Nell'esercizio delle proprie funzioni l'OIC persegue finalità di interesse pubblico e agisce in modo indipendente secondo i canoni di efficienza e di economicità previsti nel proprio statuto. Esso riferisce annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze sull'attività svolta.

I principi contabili nazionali vengono approvati dal Consiglio di Gestione e sono sottoposti ad un rigoroso *due process* di consultazione.

In seguito alla consultazione, e prima della pubblicazione definitiva, i principi contabili nazionali sono soggetti, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto, al parere dell'Agenzia delle Entrate, della Banca d'Italia, della CONSOB, dell'IVASS e dei Ministeri competenti nella fattispecie.

L'eventuale parere negativo delle istituzioni anzidette è pubblicato congiuntamente al principio contabile approvato dal Consiglio di Gestione.

La precedente edizione del principio è stata pubblicata nell'agosto 2014 ed aggiornava la versione dell'OIC 17 del settembre 2005, con riferimento al tema del bilancio consolidato, e la versione dell'OIC 21 del novembre 2005, limitatamente al tema del metodo del patrimonio netto, non più trattato nell'ambito dell'OIC 21 a partire dall'edizione dell'OIC 17 dell'agosto 2014.

INDICE

	par.
FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1
AMBITO DI APPLICAZIONE	2-4
DEFINIZIONI	5-24
SEZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	
ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	25-30
CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	31-32
COMPOSIZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO	33-37
CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO	38-47
La determinazione dell'area di consolidamento.....	38-39
Principi contabili di gruppo.....	40-44
La data di riferimento del bilancio consolidato e le date di chiusura dei bilanci da consolidare	45-47
IL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE	48-102
Eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto delle controllate e determinazione della differenza da annullamento. Data di consolidamento.....	50-52
Il trattamento contabile della differenza da annullamento	53-60
<i>Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell'eventuale "avviamento"</i>	54-56
<i>Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento</i>	57-60
Rilevazione contabile negli esercizi successivi delle rettifiche apportate alle attività e passività della controllata alla data dell'acquisizione	61
Eliminazione saldi e operazioni infragruppo.....	62-65
Utili e perdite infragruppo.....	66-79
Acquisizione e cessione di quote di partecipazione.....	80-87
<i>Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata</i>	80
<i>Cessione parziale di partecipazione senza perdita del controllo</i>	81-82
<i>Cessione di partecipazione con perdita del controllo</i>	83-85
<i>Casi particolari di riduzione di una quota di partecipazione</i>	86-87
Altre variazioni dell'area di consolidamento.....	88-90
<i>Casi particolari di inclusione nell'area di consolidamento</i>	88
<i>Casi particolari di esclusione dall'area di consolidamento</i>	89-90
Le imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni	91

Trattamento dei dividendi e degli utili distribuiti infragruppo	92
Il trattamento contabile delle azioni proprie e delle azioni o quote della controllante detenute dalle controllate	93-95
Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi	96-102
CASI PARTICOLARI	103-113
Il trattamento contabile dei beni in locazione finanziaria.....	103-106
La valutazione delle partecipazioni controllate non consolidate e collegate	107-112
Azioni privilegiate e/o di godimento, diritti di opzione	113
IL METODO DI CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE	114-119
LA TRADUZIONE DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO	120-128
NOTA INTEGRATIVA	129-146
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	147-147A
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	148-149A
<i>SEZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO</i>	
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO	150-152
PROFILI GENERALI	153-154
RILEVAZIONE INIZIALE	155-157
VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE	158-183
Trattamento della differenza iniziale tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata..	158-163
Data di riferimento del bilancio della partecipata.....	164-166
Rettifiche del risultato della partecipata ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto.....	167-169
Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della riserva	170-171
Perdite che eccedono il valore della partecipazione e perdite durevoli di valore.....	172-174
Variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio.....	175-176
Il trattamento dei dividendi e degli utili distribuiti	177-178
Partecipazione indiretta al capitale della controllata/collegata.....	179
Acquisizione e cessione di quote di partecipazione	180-182
<i>Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione - trattamento della differenza tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata</i>	180
<i>Determinazione della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione della partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto</i>	181-182
Cambiamento del criterio di valutazione	183

NOTA INTEGRATIVA	184-187
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria.....	184
Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435- <i>bis</i> c.c.).....	185
Informazioni relative alle micro imprese (art. 2435- <i>ter</i> c.c.).....	186-187
DATA DI ENTRATA IN VIGORE	188
DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE	189
ESEMPI DI SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO	
Esempio 1 - Schema di stato patrimoniale consolidato	
Esempio 2 - Schema di conto economico consolidato	
Esempio 3 – Schema di rendiconto finanziario consolidato	
LINEE GUIDA GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI CORRENTI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ	
ESEMPI DI ELIMINAZIONE DI UTILI E PERDITE INFRAGRUPPO	
ESEMPIO DI UN AUMENTO DI CAPITALE DELLA PARTECIPATA SOTTOSCRITTO DA UN NUOVO SOCIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO	
IL BILANCIO CONSOLIDATO NELLA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO 127/91	
IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA	
MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE	

FINALITÀ DEL PRINCIPIO

1. Il principio contabile OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l'applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. La sezione del principio in tema di bilancio consolidato è rivolta alle società tenute a redigere i bilanci consolidati in base alle disposizioni del D.lgs. 9 aprile 1991, n. 127.
3. La sezione del principio in tema di patrimonio netto è rivolta alle società che:
 - valutano nel bilancio di esercizio le partecipazioni in imprese controllate o collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell'articolo 2426, numero 4, codice civile;
 - valutano nel bilancio consolidato le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate con il metodo del patrimonio netto ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del D.lgs. 127/1991.
4. Il principio non affronta la trattazione degli aspetti relativi al metodo del patrimonio netto connessi:
 - alla classificazione in bilancio delle partecipazioni,
 - ai criteri per la rilevazione delle perdite durevoli di valore e all'informativa da esporre nella nota integrativa, per i quali si rinvia all'OIC 21 "Partecipazioni".

DEFINIZIONI

5. Il *bilancio consolidato* è il bilancio che espone la situazione patrimoniale, finanziaria e il risultato economico di un gruppo di imprese considerate come un'unica impresa, superando così le distinte personalità giuridiche delle imprese del gruppo. Il bilancio consolidato è il documento che prevede il consolidamento dei valori delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese controllate direttamente e indirettamente dalla controllante secondo il metodo del consolidamento integrale.
6. Il *gruppo di imprese* è un insieme di imprese delle quali una, la capogruppo, detiene il controllo delle altre. L'elemento determinante nella configurazione di gruppo è, quindi, il controllo, come definito dalle norme del D.lgs. 127/1991.
7. L'articolo 26 del D.lgs. 127/1991 dà contenuto alla nozione di *controllo*, in parte rinviando ai numeri 1 (controllo di diritto) e 2 (controllo di fatto) del comma 1 dell'articolo 2359 codice civile, e in parte prevedendo le due ulteriori fattispecie dell'influenza dominante sulla controllata derivante dalle clausole contrattuali o statutarie e del controllo dei diritti di voto basato su accordi con altri soci.

Ai fini della valutazione dell'esistenza del controllo:

- si computano anche i voti spettanti a imprese controllate, a società fiduciarie e a persone interposte;
- la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

La norma prevede, inoltre, che le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.

8. Il *controllo "di diritto"* si presume quando una controllante dispone della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria di un'altra impresa (controllata) ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1.
9. Il *controllo "di fatto"* si configura nella disponibilità di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nelle deliberazioni in assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 2.
10. Il controllo basato su specifiche ipotesi di influenza dominante individuate dal comma 2 dell'articolo 26 del D.lgs. 127/1991 è quello in cui l'impresa *"ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole"* oppure quando *"in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto"*.
11. Un'*impresa controllata* è l'impresa soggetta al controllo ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 127/1991. Ai fini della determinazione dell'area di consolidamento, si consolidano anche imprese non costituite sotto forma di società di capitali.
12. Le *partecipazioni delle minoranze o interessenze di terzi* sono costituite dal patrimonio netto di una controllata non posseduto, direttamente o indirettamente, dalla controllante e, quindi, non attribuibile ad essa.
13. Il *controllo congiunto* si ha quando un soggetto esercita su un'impresa il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi.
14. Un'impresa si definisce *collegata* quando esiste un'altra impresa che esercita su di essa un'influenza notevole senza averne il controllo o il controllo congiunto. Ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, codice civile si presume la sussistenza di un'influenza notevole quando nell'assemblea ordinaria la partecipante esercita il 20% dei diritti di voto, ovvero il 10% se la società partecipata ha azioni quotate in mercati regolamentati.
15. Il *metodo del consolidamento integrale* prevede l'integrale inclusione nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese appartenenti all'area di consolidamento, salve le elisioni dei saldi e delle operazioni tra imprese incluse nell'area di consolidamento. Ciascuna attività e passività si considera per la totalità del suo valore, ai fini del consolidamento.
16. Il *metodo del consolidamento proporzionale* prevede l'inclusione proporzionale nel bilancio consolidato delle attività, delle passività, dei costi, dei ricavi e dei flussi finanziari delle imprese sulle quali una delle imprese incluse nell'area di consolidamento esercita un controllo congiunto con soci non appartenenti al gruppo, considerando la sola parte del loro valore corrispondente alla quota di interessenza detenuta direttamente o indirettamente dalla controllante.

17. L'*area di consolidamento* è l'insieme delle imprese oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato predisposto dalla società controllante.
18. La *differenza da annullamento*, di cui all'articolo 33 del D.lgs. 127/1991, è la differenza tra il valore contabile della partecipazione iscritto nel bilancio d'esercizio della controllante e di altre società del gruppo e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile dell'impresa controllata di pertinenza del gruppo.
19. La *data di consolidamento* è la data in cui si calcola la differenza da annullamento per poi procedere all'imputazione di tale differenza. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991 la differenza di annullamento è calcolata "*sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento*".
20. Le *partecipazioni* costituiscono investimenti nel capitale di altre imprese.
21. Il *costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione* è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all'operazione di acquisto o di costituzione.
22. I *costi accessori del costo di acquisto di una partecipazione* sono costituiti da costi direttamente imputabili all'operazione, quali, ad esempio, i costi di intermediazione bancaria e finanziaria, le commissioni, le spese e le imposte. Possono comprendere costi di consulenza corrisposti a professionisti per la predisposizione di contratti e di studi di convenienza all'acquisto.
23. Il *metodo del patrimonio netto* è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e di altre variazioni del patrimonio netto della partecipata.
24. Similmente alla disciplina applicabile al bilancio d'esercizio (art. 2423, comma 4, c.c.), per il bilancio consolidato l'art. 29, comma 3-bis, del D.lgs. 127/1991 prevede che "*non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione*". Per l'interpretazione del concetto di *rilevanza* si rimanda all'OIC 11 "Bilancio d'esercizio: finalità e postulati", i cui principi sono applicati con riferimento ai saldi di bilancio e alle informazioni del gruppo nel suo complesso, come rappresentati nel bilancio consolidato. In via del tutto generale, si forniscono alcune indicazioni sui parametri che possono essere presi in considerazione in sede di applicazione degli aspetti quantitativi della nozione di *rilevanza* ai fini del bilancio consolidato. I seguenti parametri non assumono pertanto natura esaustiva rispetto ai parametri che potrebbe essere opportuno considerare nelle specifiche circostanze: a) l'indebitamento complessivo, b) il totale dell'attivo di stato patrimoniale, c) il totale dei ricavi intesi (normalmente) come valore della produzione d) il risultato prima delle imposte.

SEZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

ESONERO DALL'OBBLIGO DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

25. L'articolo 27 del D.lgs. 127/91 prevede i seguenti quattro casi di esonero dall'obbligo di redigere il bilancio consolidato:
- a) quando il gruppo non supera determinati limiti dimensionali;
 - b) quando esiste un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata (la *subholding*) e le sue controllate sono inserite;
 - c) quando tutte le imprese controllate sono irrilevanti;
 - d) quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall'area di consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 127/1991.
26. Non sono soggette all'obbligo di redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- a) 25.000.000 di euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
 - b) 50.000.000 di euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
 - c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.
- Il totale degli attivi degli stati patrimoniali e dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è determinato su base consolidata e quindi dopo aver proceduto alle eliminazioni delle operazioni infragruppo richieste dalle tecniche di consolidamento.
- La verifica del superamento dei limiti numerici sopra indicati può essere effettuata su base aggregata quindi senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, il totale degli attivi ed il totale dei ricavi indicati alle lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento.
- La norma stabilisce inoltre che questo esonero dimensionale non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un "ente di interesse pubblico" ai sensi dell'articolo 16 del Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un "ente sottoposto a regime intermedio" ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo Decreto legislativo.
27. Non sono altresì soggette all'obbligo di redigere un bilancio consolidato le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
- L'esercizio di questo esonero è subordinato alle seguenti condizioni:
- a) che l'impresa controllante sia soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il D.lgs. 127/1991 ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea;
 - b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.

Nel caso non si rediga il bilancio consolidato in quanto è presente una controllante che già lo redige, la nota integrativa del bilancio d'esercizio della società esonerata dalla redazione del bilancio consolidato deve indicare la denominazione e la sede della società controllante che

redige il bilancio consolidato. Inoltre, copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è situata la sede della società esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

28. Inoltre, sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico del gruppo.
29. Infine sono esonerate dalla predisposizione del bilancio consolidato le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dall'area di consolidamento ai sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 127/1991.
30. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa del bilancio di esercizio della controllante esonerata dalla redazione del bilancio consolidato.

CRITERI GENERALI PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

31. Le finalità e i postulati su cui si basa la redazione del bilancio consolidato sono quelli previsti dal principio OIC 11 "Bilancio d'esercizio: finalità e postulati", a cui si rinvia, fatte salve le particolarità indicate nel presente principio. Il bilancio consolidato è redatto in base ai criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione e informativa delle voci che li compongono, in conformità agli specifici principi OIC applicabili a ciascuna di esse.
Nel bilancio consolidato le singole imprese sono considerate come parti di un'unica grande impresa per cui:
 - a) le attività, passività, i componenti del conto economico ed i flussi finanziari della capogruppo o controllante si sommano alle corrispondenti attività, passività, componenti del conto economico e flussi finanziari delle controllate;
 - b) gli elementi patrimoniali, economici ed i flussi finanziari che hanno natura di reciprocità si eliminano dal bilancio consolidato, al fine di evidenziare solo i saldi e le operazioni tra il gruppo e i terzi.

Il bilancio consolidato assolve a funzioni informative essenziali, in quanto strumento informativo primario di dati patrimoniali, economici e finanziari del gruppo sia verso i terzi, sia sotto un profilo di controllo gestionale. Tali funzioni non possono infatti essere assolte con pari efficacia dai bilanci d'esercizio delle singole imprese che compongono il gruppo.

32. In caso di prima predisposizione del bilancio consolidato, le norme non richiedono di presentare il bilancio comparativo dell'esercizio precedente.

COMPOSIZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO CONSOLIDATO

33. Il bilancio consolidato, analogamente al bilancio di esercizio, è costituito dai seguenti documenti, fatti salvi i necessari adeguamenti di cui ai paragrafi successivi:

- a. stato patrimoniale consolidato;
- b. conto economico consolidato;
- c. rendiconto finanziario consolidato;
- d. nota integrativa consolidata.

Con riferimento agli schemi del bilancio di esercizio si rinvia al principio OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, mentre per l’informativa da fornire in nota integrativa si veda l’apposito capitolo del presente documento.

34. L’articolo 32 del D.lgs. 127/91 prevede che, salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a raggiungere l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta, dandone motivazione nella nota integrativa. Pertanto, gli schemi di bilancio redatti in base a quanto stabilito dal principio OIC 12 “Composizione e schemi del bilancio d’esercizio”, sono adeguati anche ai fini della predisposizione del bilancio consolidato, con i seguenti adattamenti:
- a) inserimento nel passivo patrimoniale, nell’ambito della voce B “*Fondi per rischi e oneri*”, di una voce separata denominata “*Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri*”, derivante dal processo di consolidamento delle partecipazioni;
 - b) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “*Riserva di consolidamento*”;
 - c) inserimento tra le voci del patrimonio netto della voce “*Patrimonio netto di terzi*”, articolata nelle voci “*Capitale e riserve di terzi*” e, “*Utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi*”, rappresentative rispettivamente della quota di patrimonio netto e di utile consolidato corrispondenti alle interessenze di terzi;
 - d) indicazione, nel patrimonio netto consolidato, del subtotale relativo a tutte le componenti di spettanza del gruppo, seguito dalle componenti corrispondenti alle interessenze di terzi;
 - e) inserimento nell’ambito della voce AVI “*Altre riserve*” del patrimonio netto della voce “*Riserva da differenze di traduzione*” rappresentativa della differenza derivante dalla traduzione di bilanci di controllate espressi in valuta estera;
 - f) inserimento nel conto economico, dopo la voce 21) “*utile (perdita) consolidati dell’esercizio*”, delle voci “*Risultato di pertinenza del gruppo*” e “*Risultato di pertinenza di terzi*” ai fini della separata evidenziazione della parte del risultato economico consolidato corrispondente alla partecipazione di terzi.
35. L’articolo 32 del D.lgs. 127/91 consente un’esposizione non analitica delle voci relative alle rimanenze, quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati. Nel bilancio consolidato la classificazione prevista dal Codice civile per le rimanenze distinte in materie prime, sussidiarie e materiali di consumo, prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, prodotti finiti e merci, è effettuata nell’ottica del gruppo come se fosse un’unica impresa. Ciò può comportare la necessità che le classificazioni presenti nei singoli bilanci di esercizio delle imprese consolidate subiscano una diversa esposizione nel bilancio consolidato. Se le riclassificazioni comportano costi sproporzionati si può ovviare, facoltativamente, indicando le rimanenze sotto un’unica voce senza distinguere le singole sotto-voci.
36. Al rendiconto finanziario consolidato si applicano gli schemi e le modalità di redazione previsti

dall'OIC 10 "Rendiconto finanziario", salvi gli adattamenti necessari.

I flussi finanziari infragruppo sono eliminati nella preparazione del rendiconto finanziario consolidato. Quando nel corso dell'esercizio una società controllata inizia o cessa di far parte dell'area di consolidamento, i flussi finanziari del gruppo includono i flussi finanziari della controllata relativi allo stesso periodo per il quale il conto economico del gruppo comprende il risultato economico della controllata.

Con riferimento alle operazioni di acquisto o cessione di società controllate, il flusso finanziario derivante dal corrispettivo pagato/incassato per l'acquisizione e la cessione di una società controllata è presentato distintamente nell'attività di investimento, al netto delle disponibilità liquide acquisite o dismesse come parte dell'operazione. Di conseguenza, la società rettifica la variazione nel valore delle singole attività/passività intervenuta con l'operazione di acquisizione o cessione della società controllata.

La società indica, inoltre, in calce al rendiconto finanziario le seguenti informazioni: a) i corrispettivi totali pagati o ricevuti; b) la parte dei corrispettivi consistente in disponibilità liquide; e c) l'ammontare delle disponibilità liquide acquisito o ceduto con l'operazione di acquisizione/cessione della società controllata e d) il valore contabile delle attività/passività acquisite o cedute.

La presentazione distinta nel rendiconto finanziario di questo flusso finanziario in un'unica voce consente al lettore del bilancio di distinguere chiaramente tale flusso dai flussi derivanti dall'attività operativa, di investimento e finanziamento. Il flusso finanziario relativo all'acquisizione di una società controllata non può essere compensato con quello relativo alla cessione di un'altra società controllata.

37. L'articolo 29, comma 6, D.lgs. 127/91 permette la redazione del bilancio consolidato in migliaia di euro anziché in unità euro.

CRITERI DI REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

La determinazione dell'area di consolidamento

38. Sono oggetto di consolidamento le imprese controllate come definite dall'articolo 26 del D.lgs. 127/1991.
39. L'articolo 28, D.lgs. 127/91 prevede alcune esclusioni facoltative dall'area di consolidamento nelle seguenti fattispecie.
- a) *Irrelevanza della controllata* – Quando il bilancio di una impresa controllata è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo, essa può essere esclusa dall'area di consolidamento. Si procede tuttavia al consolidamento nel caso in cui più controllate, singolarmente irrilevanti, complessivamente considerate non siano più irrilevanti ai fini della corretta rappresentazione del gruppo nel suo complesso.
 - b) *Gravi e durature restrizioni all'esercizio dei diritti della controllante*.
 - c) *Impossibilità ad ottenere le informazioni* – quando non è possibile ottenere tempestivamente o senza spese sproporzionate le informazioni necessarie al consolidamento, l'impresa controllata può essere esclusa dall'area di consolidamento. L'art. 28, comma 2, lett. c), del

D.lgs. 127/1991 precisa che tale evenienza si può verificare solo “*in casi eccezionali*”.

- d) quando le *azioni o quote delle controllate sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione* – una controllata può essere esclusa dall’area di consolidamento quando è stata acquisita con l’esclusivo fine della vendita entro 12 mesi dalla data di acquisizione del controllo. In tal caso essa è classificata nella voce dell’attivo circolante dello stato patrimoniale consolidato III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni - 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate.

Principi contabili di gruppo

40. La redazione del bilancio consolidato si effettua tramite l’aggregazione degli stati patrimoniali e dei conti economici delle società del gruppo in base a principi contabili e criteri di valutazione uniformi.
41. L’uniformità riguarda voci di denominazione e contenuto identici o analoghi, figuranti nei bilanci delle imprese del gruppo e destinate a confluire nelle stesse voci del bilancio consolidato. Nei casi in cui i principi contabili adottati nei bilanci della controllante e delle partecipate, pur essendo corretti, non siano omogenei tra loro, l’omogeneità o armonizzazione in prima istanza si effettuano nei bilanci d’esercizio delle singole imprese. Nei casi in cui ciò non sia effettuato o non risulti fattibile, l’omogeneità o armonizzazione si ottengono apportando in sede di consolidamento opportune rettifiche per riflettere i principi contabili adottati dalla controllante nel suo bilancio d’esercizio, se essa rappresenta la parte preponderante del gruppo, ovvero dalle maggiori imprese del gruppo se la controllante da sola rappresenta una parte minoritaria del gruppo.
42. L’articolo 34, D.lgs. 127/91 consente di derogare al principio della uniformità dei criteri di valutazione di gruppo “*in casi eccezionali*”, purché le deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa. La circostanza ricorre quando l’utilizzo di criteri di valutazione diversi sia più idoneo a realizzare l’obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo. Si possono mantenere criteri di valutazione difformi quando i loro effetti sono irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.
43. L’articolo 35, D.lgs. 127/91 prevede che i criteri di valutazione a cui si devono allineare quelli difformi siano normalmente i criteri utilizzati dalla controllante. Se alcuni elementi patrimoniali del bilancio consolidato non sono presenti nel bilancio della società controllante, si utilizzano per tali elementi patrimoniali i criteri di valutazione utilizzati dalla maggior parte delle imprese controllate. Se i rispettivi principi contabili consentono l’utilizzo di criteri alternativi (ad es., il metodo della commessa completata o il metodo della percentuale di completamento, per i lavori in corso su ordinazione), si utilizza quello ritenuto più idoneo, fra quelli utilizzati dalle controllate, per ottenere una rappresentazione veritiera e corretta.
44. L’articolo 29, comma 5, D.lgs. 127/91 prevede che le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi e i criteri di valutazione siano mantenuti costanti nel tempo, tranne che in casi eccezionali, in corrispondenza dei quali si indicano e motivano le relative deroghe nella nota integrativa, oltre all’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati, in conformità con quanto stabilito dal principio OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili,

cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

La data di riferimento del bilancio consolidato e le date di chiusura dei bilanci da consolidare

45. L'articolo 30, comma 1, D.lgs. 127/91 prevede che la data di riferimento del bilancio consolidato coincida con quella del bilancio di esercizio dell'impresa controllante.
46. L'articolo 30, comma 2, D.lgs. 127/91 permette la presentazione del bilancio consolidato con data di riferimento diversa da quella del bilancio di esercizio della controllante, purché tale data coincida con quella di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse.
47. L'articolo 30, comma 3, D.lgs. 127/91 stabilisce che, nei casi in cui la data di chiusura di un'impresa inclusa nel consolidamento (compresa la società controllante) sia diversa da quella di riferimento del bilancio consolidato, si includa tale impresa in base a un bilancio annuale intermedio, riferito alla data del bilancio consolidato.

IL METODO DI CONSOLIDAMENTO INTEGRALE

48. Il bilancio consolidato rappresenta:
 - a) le attività e passività consolidate, inclusi i plus/minusvalori attribuiti alle attività e passività delle controllate in sede di allocazione della differenza da annullamento che emerge a seguito del consolidamento delle partecipazioni;
 - b) il capitale sociale, la riserva legale e il sovrapprezzo azioni della società controllante;
 - c) gli utili indivisi e le altre riserve di patrimonio netto della controllante, nonché le corrispondenti variazioni delle analoghe voci di patrimonio netto delle controllate (tenuto conto delle rettifiche di consolidamento) limitatamente a quelle intervenute successivamente alla data del loro consolidamento;
 - d) l'utile o la perdita dell'esercizio consolidato;
 - e) la quota del patrimonio netto e del risultato d'esercizio di pertinenza dei soci di minoranza.
49. Il procedimento di consolidamento integrale dei bilanci è costituito dalle seguenti fasi:
 - a) rettifiche per uniformarsi ai principi contabili di gruppo nonché eventuali altre rettifiche che si rendessero necessarie ai fini del consolidamento;
 - b) aggregazione dei bilanci da consolidare indipendentemente dalla percentuale di partecipazione;
 - c) eliminazione dei valori d'iscrizione delle partecipazioni nelle imprese controllate, inclusi nel bilancio d'esercizio della società controllante e, ove presenti, nei bilanci d'esercizio delle altre imprese del gruppo, in contropartita delle corrispondenti quote del patrimonio netto dell'impresa controllata di pertinenza del gruppo;
 - d) eliminazione dei saldi e delle operazioni intercorse tra le imprese incluse nell'area di consolidamento e degli utili e perdite interni o infragruppo;
 - e) rilevazione nel bilancio consolidato di eventuali imposte differite e/o anticipate, in

- conformità a quanto stabilito dal principio OIC 25 “Imposte sul reddito”;
- f) analisi dei dividendi consolidati e loro specifico trattamento contabile, al fine di evitare la doppia contabilizzazione degli utili delle partecipate;
 - g) trattamento contabile specifico per le azioni proprie della controllante possedute dalle controllate, in conformità a quanto stabilito dal principio OIC 28 “Patrimonio netto”;
 - h) determinazione della parte del patrimonio netto consolidato e del risultato d’esercizio consolidato di spettanza dei soci di minoranza delle partecipate consolidate, al fine della loro specifica evidenziazione negli schemi di bilancio consolidato;
 - i) valutazione nel bilancio consolidato delle partecipazioni di controllo non consolidate, vale a dire quelle che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell’articolo 28, D.Lgs. 127/1991, delle partecipazioni di collegamento e delle partecipazioni a controllo congiunto;
 - j) analisi e corretta rappresentazione in bilancio dell’acquisizione di ulteriori quote di partecipazione in imprese già consolidate e della cessione di partecipazioni con o senza perdita del controllo, nonché delle altre variazioni dell’area di consolidamento;
 - k) predisposizione dei prospetti di bilancio consolidato.

Eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto delle controllate e determinazione della differenza da annullamento. Data di consolidamento.

50. In sede di consolidamento l’eliminazione del valore delle partecipazioni nelle controllate incluse nell’area di consolidamento in contropartita delle corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste consiste nella sostituzione del valore della corrispondente voce di bilancio con le attività e passività di ciascuna delle imprese consolidate nei valori esistenti alla data di consolidamento. Per effetto di tale eliminazione si determina la differenza di annullamento.
51. La differenza da annullamento rappresenta, quindi, la differenza tra il valore della partecipazione iscritto nel bilancio d’esercizio della controllante e di altre società del gruppo alla data di consolidamento e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata parimenti alla data di consolidamento.
52. La *data di consolidamento* delle partecipazioni in imprese controllate è individuata dall’art. 33, comma 1, del D.lgs. 127/1991, che prescrive che l’eliminazione delle partecipazioni contro la corrispondente frazione di patrimonio netto delle imprese controllate “è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento”.
- La “data di acquisizione” coincide con la data in cui la controllante acquisisce il controllo dell’impresa controllata.
- La “data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento” coincide con la data di chiusura del primo bilancio consolidato che comprende l’impresa controllata.
- Nel caso in cui si utilizzi la data di acquisizione, la differenza da annullamento è calcolata sulla base del patrimonio netto contabile alla data di acquisizione del controllo. Ciò comporta che i risultati della controllata successivi all’acquisizione del controllo saranno rilevati nel conto economico del bilancio consolidato. È accettabile consolidare una controllata ad una data prossima alla data di acquisizione oppure per l’intero esercizio, se l’acquisizione è avvenuta nei primi mesi dell’esercizio.

Nel caso in cui si utilizzi la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento, la differenza da annullamento che si genera è misurata su un patrimonio netto che già incorpora i risultati di conto economico della partecipata tra la data di acquisizione e la data di consolidamento.

La data di acquisizione del controllo è quella tecnicamente da utilizzare. Solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie si utilizza la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

Il trattamento contabile della differenza da annullamento

53. La determinazione dell'ammontare della differenza da annullamento si basa sul confronto tra il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione e il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento. Da tale confronto può emergere una differenza positiva da annullamento, ovvero una differenza negativa da annullamento.

La differenza da annullamento è allocata in base a quanto stabilito dai paragrafi successivi.

Il trattamento contabile della differenza positiva da annullamento e rilevazione dell'eventuale avviamento

54. Si è in presenza di una differenza positiva da annullamento quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di consolidamento.

55. In tal caso, la differenza è imputata, ove possibile, a ciascuna attività identificabile acquisita, nel limite del valore corrente di tali attività, e, comunque, per valori non superiori al loro valore recuperabile, nonché a ciascuna passività identificabile assunta, ivi incluse le imposte anticipate e differite da iscrivere a fronte dei *plus/minus* valori allocati. In ogni caso, la procedura di allocazione dei valori si interrompe nel momento in cui il valore netto dei plusvalori iscritti al netto della fiscalità differita coincide con l'importo della differenza positiva da annullamento.

56. Se la differenza positiva da annullamento non è interamente allocata sulle attività e passività separatamente identificabili, come indicato nel precedente paragrafo, il residuo è imputato alla voce "avviamento" delle immobilizzazioni immateriali, a meno che esso debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico.

L'attribuzione del residuo della differenza da annullamento ad avviamento è effettuata a condizione che siano soddisfatti i requisiti per l'iscrizione dell'avviamento previsti dal principio OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali".

Il residuo della differenza da annullamento non allocabile sulle attività e passività e sull'avviamento della controllata è imputato a conto economico nella voce B14 "*oneri diversi di gestione*".

Il trattamento contabile della differenza negativa da annullamento

57. Si è in presenza di una differenza da annullamento negativa quando il costo originariamente sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della controllata, alla data di acquisizione del controllo.

58. La differenza negativa da annullamento è imputata, ove possibile, a decurtazione delle attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile e alle passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione, al netto delle imposte anticipate da iscriversi a fronte dei minusvalori allocati. L'eventuale eccedenza negativa, se non è riconducibile alla previsione di risultati economici sfavorevoli, ma al compimento di un buon affare, si contabilizza in una specifica riserva del patrimonio netto consolidato denominata "riserva di consolidamento".
59. La differenza da annullamento negativa che residua dopo le allocazioni di cui al precedente paragrafo, se relativa, in tutto o in parte, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, si contabilizza in un apposito "*Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri*" iscritta nella voce del passivo "B) Fondi per rischi ed oneri".
Il fondo è utilizzato negli esercizi successivi in modo da riflettere le ipotesi assunte in sede di sua stima all'atto dell'acquisto.
L'utilizzo del fondo si effettua a prescindere dall'effettiva manifestazione dei risultati economici sfavorevoli attesi. L'utilizzo del fondo è rilevato nella voce di conto economico "*A5 Altri ricavi e proventi*".
60. La differenza da annullamento negativa in taluni casi può essere in parte riconducibile ad una "*Riserva di consolidamento*" e in parte ad un "*Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*".
Ciò succede quando l'entità complessiva dei risultati sfavorevoli attesi è minore dell'ammontare complessivo della differenza negativa da annullamento. In tal caso, ciò che residua dopo l'iscrizione del "*Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri*" è accreditato al patrimonio netto consolidato, nella voce "*Riserva di consolidamento*".

Rilevazione contabile negli esercizi successivi delle rettifiche apportate alle attività e passività della controllata alla data dell'acquisizione

61. Negli esercizi successivi all'acquisizione, la controllata continua a redigere i bilanci d'esercizio in continuità di valori contabili. Nel bilancio consolidato si effettuano le rettifiche per riflettere gli effetti della iniziale imputazione della differenza da annullamento, aggiornati ad ogni chiusura del bilancio consolidato successiva alla data di consolidamento. Queste rettifiche continuano a essere effettuate finché le relative attività e passività rimangono iscritte nei bilanci d'esercizio della controllata.
Nel bilancio consolidato, in base a quanto previsto nei paragrafi precedenti, sono riflessi i valori che tengono conto dell'allocazione della differenza da annullamento entro i limiti dei valori correnti delle attività e passività identificabili derivanti dal consolidamento iniziale della controllata. Se si tratta di beni ammortizzabili, ad esempio, nel bilancio consolidato le quote di ammortamento si calcolano sul valore come rettificato in sede di allocazione, tenendo conto degli eventuali effetti fiscali differiti e degli anni di vita utile residua, a partire dalla data di consolidamento (cfr. OIC 16 "Immobilizzazioni materiali", OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali").

Eliminazione saldi e operazioni infragruppo

62. Il bilancio consolidato include solo le operazioni effettuate con i terzi estranei al gruppo. Questo comporta l'eliminazione degli importi relativi a operazioni e saldi reciproci costituiti da crediti e

debiti reciproci e costi e ricavi reciproci, effettuata per l'intero ammontare delle operazioni, anche in presenza di interessenze di terzi, alle quali si imputano comunque gli eventuali effetti di loro pertinenza.

63. Alcuni esempi di operazioni effettuate tra società appartenenti alla medesima area di consolidamento, da analizzare per procedere all'effettuazione delle necessarie rettifiche finalizzate all'applicazione del metodo del consolidamento integrale, sono i seguenti:
- a) vendite di merci o prodotti finiti;
 - b) vendite di cespiti;
 - c) vendite di beni immateriali, quali marchi e brevetti;
 - d) concessioni di finanziamenti;
 - e) prestazioni di servizi aventi come contropartita la corresponsione di provvigioni;
 - f) altre prestazioni di servizi;
 - g) operazioni straordinarie di fusione, scissione, conferimento e cessione di azienda.
64. Le operazioni infragruppo si eliminano solo se successive alla data di consolidamento della partecipazione.
65. I saldi e le operazioni infragruppo possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

Utili e perdite infragruppo

66. Si eliminano gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le imprese incluse nella medesima area di consolidamento e relative a valori compresi nel patrimonio alla data del bilancio consolidato, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, come - ad esempio - le vendite di rimanenze, immobilizzazioni materiali e immateriali o altre attività e le operazioni straordinarie che hanno interessato imprese incluse nell'area di consolidamento successivamente alla data di consolidamento (es. cessioni di aziende).
67. L'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo si effettua sulla base dell'utile o della perdita lorda. Non sono incluse le spese generali, amministrative e di vendita, che l'impresa sostiene comunque nel periodo.
68. L'eliminazione determina una riduzione o un aumento dell'ammontare dell'attività e un addebito o un accredito a conto economico. Se, ad esempio, la controllante ha venduto prodotti finiti a una controllata realizzando un utile, e i prodotti sono ancora presenti, in tutto o in parte, nelle rimanenze finali della controllata, l'utile sulla vendita, in tutto o in parte, non si è ancora realizzato all'esterno del gruppo ed è eliminato, previa elisione dei ricavi e dei costi reciproci, mediante riduzione del valore, pari all'utile lordo di vendita, delle rimanenze iscritte nell'attivo del bilancio d'esercizio della controllata, utilizzando come contropartita la voce pertinente di variazione delle rimanenze a conto economico.
69. L'eliminazione di utili e/o perdite infragruppo può comportare l'insorgere (o l'annullarsi) di una differenza temporanea richiedendo, quindi, la rilevazione (o la variazione) della fiscalità differita. Ad esempio, con riferimento all'elisione degli utili, nel caso in cui la società del gruppo che li ha

originariamente conseguiti li abbia già assoggettati a tassazione, il relativo onere fiscale è differito in consolidato fino al momento in cui tali utili saranno riconosciuti nel bilancio consolidato. Per la contabilizzazione della fiscalità differita, si rinvia all'OIC 25 "Imposte sul reddito".

70. Il limite massimo di incremento dei valori delle attività, a seguito di scritture di eliminazione di perdite infragruppo, è costituito dal valore recuperabile a seconda del tipo di bene cui si riferiscono secondo quanto disciplinato dagli specifici principi OIC.
71. Anche nei casi in cui esistono interessenze di terzi, gli utili e le perdite infragruppo si eliminano per la loro totalità dalle attività interessate e tuttora incluse nel patrimonio alla data di bilancio, prima di determinare la quota di patrimonio netto e di risultato di spettanza dei terzi.
72. Ai fini, invece, dell'attribuzione alle interessenze di terzi di utili e perdite infragruppo si distinguono le cessioni da controllante a controllata (cd. "verso il basso") da quelle che avvengono da controllata a controllante (cd. "verso l'alto").
73. Nel caso di vendite effettuate dalla controllante alla controllata, lo storno degli utili e delle perdite infragruppo, relativo a beni non ancora venduti a terzi, ha come contropartita le voci dell'attivo in cui sono inclusi i beni. Il risultato che si ottiene coincide con quello che si sarebbe ottenuto nel caso in cui la vendita infragruppo non si fosse verificata. L'utile o la perdita oggetto di eliminazione si trovano nel bilancio della controllante e non in quello della controllata e la quota di risultato economico relativa all'interessenza di terzi non è influenzata da questa rettifica di consolidamento.
74. Nel caso di vendite effettuate dalla controllata alla controllante, mentre gli utili/perdite infragruppo sono sempre eliminati per il loro intero ammontare dalla voce dell'attivo interessata dalla cessione, l'impatto a conto economico di detta eliminazione, ossia la riduzione del risultato netto consolidato, sarà imputato alle voci "risultato di pertinenza del gruppo" e "risultato di pertinenza di terzi" proporzionalmente alle quote di partecipazione nel capitale della controllata. Si applica il medesimo criterio anche alle operazioni effettuate tra società incluse nell'area di consolidamento, ma diverse dalla controllante, ivi incluse le operazioni straordinarie (ad esempio fusioni, conferimenti e scissioni) compiute all'interno del gruppo.
75. L'articolo 31, comma 2, D.lgs. 127/91 prevede inoltre che non siano eliminati gli utili relativi a lavori in corso su ordinazione di terzi esterni al gruppo. Tale disposizione si riferisce a utili realizzati in proporzione all'avanzamento dei lavori, tra l'una e l'altra impresa incluse nel consolidamento, quando l'opera in corso di esecuzione sia stata commissionata da terzi esterni al gruppo. È questo il caso della commessa su ordinazione di terzi a un'impresa del gruppo, in corso di esecuzione alla data di bilancio, per la cui esecuzione l'impresa appaltatrice si avvale dell'opera di altre imprese del gruppo. Se queste ultime valutano i lavori in corso su ordinazione con il metodo della percentuale di completamento e non con il metodo della commessa completata (cfr. OIC 23 "Lavori in corso su ordinazione"), gli utili interni così rilevati sono da considerarsi realizzati, sia per tali società che per il gruppo, in quanto sono ricompresi nell'ambito degli utili complessivi determinati contrattualmente con terzi esterni al gruppo. In questi casi, gli utili rilevati dalle imprese del gruppo subappaltatrici rappresentano una parte degli utili globali predeterminati della commessa e quindi possono essere considerati realizzati.
76. L'articolo 31, comma 3, D.lgs. 127/91 permette che gli utili o le perdite su operazioni infragruppo

e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, non siano eliminati nell'ipotesi che ricorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) essi derivano da operazioni correnti dell'impresa che ha conseguito l'utile o la perdita;
- b) tali operazioni sono state concluse a normali condizioni di mercato;
- c) l'eliminazione comporta costi sproporzionati rispetto ai costi globali del consolidamento.

77. Si ritiene che l'applicazione del concetto di costi sproporzionati vada circoscritta il più possibile, perché non sono immaginabili molti casi in cui la procedura di eliminazione degli utili e perdite infragruppo possa determinare costi sproporzionati per il consolidato.
78. La non eliminazione di utili e perdite infragruppo può giustificarsi alla luce del criterio seguito nel bilancio consolidato per la valutazione di talune poste dell'attivo. È il caso, per esempio, della mancata eliminazione delle perdite infragruppo, quando le stesse siano indicative di una riduzione del valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato delle rimanenze in capo alla società del gruppo cedente.
79. Gli utili e le perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le imprese del gruppo e relative a valori compresi nel patrimonio di una di esse alla data di chiusura del bilancio consolidato possono non essere eliminati se irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo.

Acquisizione e cessione di quote di partecipazione

Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata

80. Dopo l'acquisizione del controllo, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella controllata, la relativa differenza da annullamento è determinata dalla differenza tra il costo di acquisto della quota incrementale della partecipazione e l'ammontare proporzionale del patrimonio netto contabile della controllata alla data del nuovo acquisto. Tale differenza è trattata analogamente a quanto previsto per la differenza da annullamento alla data di consolidamento.

Cessione parziale di partecipazione senza perdita del controllo

81. Nel caso in cui la partecipazione di controllo è successivamente ceduta per una quota che non determina la perdita del controllo, l'utile o la perdita da rilevare nel consolidato sono determinati dalla differenza tra il corrispettivo della cessione e l'ammontare proporzionale delle attività nette riflesse nel consolidato. L'ammontare delle attività nette tiene conto del relativo avviamento, unitamente ai corrispondenti maggiori valori non ancora ammortizzati attribuiti alle relative attività identificabili alla data di consolidamento e dell'eventuale residuo "*Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*".
82. La plusvalenza o minusvalenza determinata in caso di cessione parziale senza perdita del controllo è imputata al conto economico consolidato.

Cessione di partecipazione con perdita del controllo

83. Nel caso di cessione totale di una società controllata, l'utile o la perdita derivante dalla cessione è iscritto nel conto economico consolidato.

84. Nel caso di cessione parziale, che comporti comunque la perdita di controllo, la partecipazione si elimina dall'area di consolidamento e la partecipazione residua è valutata tramite il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda che permanga o meno una influenza notevole sulla partecipata stessa. L'utile o la perdita derivante dalla cessione è iscritto nel conto economico consolidato come nel caso di cessione parziale ed è calcolato tenendo conto del nuovo valore di carico contabile della partecipazione residua.
85. Indipendentemente dal metodo utilizzato per la valutazione della partecipazione residua (metodo del patrimonio netto o del costo), si assume come base il valore proporzionale che deriva dall'applicazione del metodo del patrimonio netto alla data della cessione. La partecipazione è deconsolidata dalla stessa data, al fine di evidenziare il contributo reddituale della partecipazione sino alla data di cessione.
È consentito utilizzare il relativo valore alla data di chiusura del precedente esercizio nel caso di difficoltà pratica a reperire nei tempi dovuti le informazioni alla data di cessione o di eccessivi costi per il loro ottenimento. In questo caso, la partecipazione è deconsolidata dall'inizio dell'esercizio.

Casi particolari di riduzione di una quota di partecipazione

86. A volte, la riduzione di una quota di partecipazione in una società controllata è attuata attraverso la rinuncia al diritto di opzione e la contestuale sottoscrizione di un aumento di capitale con relativo sovrapprezzo da parte dei nuovi soci o dei soci di minoranza.
Se tale operazione comporta la perdita del controllo la partecipazione è eliminata dall'area di consolidamento in base alle medesime modalità precedentemente indicate in caso di cessione di partecipazione. In questo caso, la valutazione della partecipazione residua tiene conto del maggior valore del patrimonio netto della partecipata per effetto del sovrapprezzo, proporzionalmente alla ridotta interessenza.
87. Nei casi in cui la suddetta operazione non comporti la relativa perdita del controllo, si determina l'ammontare della differenza tra la quota di patrimonio netto posseduta prima e dopo l'operazione. Detta differenza costituisce l'utile o la perdita derivanti dal mancato esercizio del diritto di opzione. Anche in questi casi si imputa la differenza a conto economico analogamente a quanto previsto nel caso della cessione di quote di partecipazione senza perdita del controllo.

Altre variazioni dell'area di consolidamento

Casi particolari di inclusione nell'area di consolidamento

88. Nel momento in cui le condizioni che precludevano il consolidamento integrale di una partecipazione di controllo vengono meno, la partecipata si consolida integralmente a partire da tale data. Se tali situazioni richiedevano l'applicazione del metodo del costo, gli utili e le riserve di utili e di capitale della società partecipata, dall'acquisto della partecipazione fino alla data in cui sono rimosse le condizioni che precludevano il consolidamento, sono accreditati a patrimonio netto, mentre le perdite sono addebitate a patrimonio netto.

Casi particolari di esclusione dall'area di consolidamento

89. Se per una società controllata si manifestano le condizioni per l'esclusione dal consolidamento ai

sensi dell'articolo 28 del D.lgs. 127, essa è esclusa a partire dall'esercizio in cui dette condizioni si manifestano. Il valore della stessa controllata da iscrivere nel bilancio consolidato come partecipazione (nuovo valore iniziale di carico) è determinato in conformità a quanto previsto nel caso di cessione di partecipazione con perdita del controllo.

90. In tale sede, si verifica, inoltre, se si rende necessaria una svalutazione per perdite durevoli di valore secondo quanto previsto dall'OIC 21 "Partecipazioni", a cui si rinvia. Successivamente, la partecipazione è valutata con il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo, a seconda della fattispecie.

Le imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni

91. In generale, nel bilancio consolidato si contabilizzano, tra i fondi dello stato patrimoniale, le imposte che la società controllante dovrà pagare in futuro per poter disporre degli utili indivisi delle controllate. Per maggiori dettagli sulle regole per la contabilizzazione delle imposte sugli utili indivisi delle partecipazioni si faccia riferimento al principio OIC 25 "Imposte sul reddito".

Trattamento dei dividendi e degli utili distribuiti infragruppo

92. I dividendi e gli utili distribuiti infragruppo sono eliminati nell'ambito delle procedure di consolidamento, al fine di non considerarli due volte: come dividendi e come quota di pertinenza del risultato d'esercizio della partecipata.

Il trattamento contabile delle azioni proprie e delle azioni o quote della controllante detenute dalle controllate

93. Le azioni proprie detenute dalla controllante nel proprio bilancio di esercizio sono rilevate anche nel bilancio consolidato come azioni proprie del gruppo secondo il trattamento contabile previsto dall'OIC 28 "Patrimonio netto".
94. Se esistono partecipazioni reciproche, la società controllante considera nel bilancio consolidato le sue azioni o quote possedute dalla controllata inclusa nell'area di consolidamento come se fossero azioni proprie ed applica, per il relativo trattamento contabile, quanto previsto dall'OIC 28 "Patrimonio netto".
95. L'acquisto di azioni proprie da parte di un'impresa controllata inclusa nell'area di consolidamento il cui capitale sociale è posseduto parzialmente da soci terzi (minoranze) produce effetti nel bilancio consolidato equivalenti ai casi sopra descritti di acquisto di ulteriori quote nella controllata o di cessione di partecipazioni senza perdita del controllo. Si consideri il caso in cui una società controllata per una percentuale inferiore al 100% acquisti proprie azioni, possedute dai soci di minoranza. L'effetto di tale acquisizione nel bilancio consolidato è lo stesso che si avrebbe se l'acquisizione fosse fatta dalla controllante: infatti si incrementa la quota di possesso della società controllata da parte del gruppo. Nel bilancio d'esercizio della controllata, l'acquisto è trattato come un acquisto di azioni proprie ai sensi dell'OIC 28. Nel bilancio consolidato, invece, l'acquisto è contabilizzato applicando i criteri descritti al paragrafo 80 del presente principio contabile, in quanto costituisce un aumento della quota posseduta dal gruppo. La quota di partecipazione corrispondente alle interessenze di terzi si riduce, i valori di carico

delle attività e delle passività della società controllata per la quota parte acquisita sono rettificati sulla base dei loro valori correnti alla data di acquisto delle azioni (per la quota acquistata, come se fosse un acquisto di un'ulteriore quota di controllo) ed è rettificata l'eventuale differenza da consolidamento.

Patrimonio netto e risultato di esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi

96. La quota di patrimonio netto corrispondente alle interessenze di terzi si contabilizza in apposita voce del patrimonio netto consolidato, denominata "*Capitale e riserve di terzi*".
97. La quota del risultato d'esercizio corrispondente alle interessenze di terzi si indica a riduzione del risultato economico consolidato complessivo, utilizzando un'apposita voce denominata "*Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi*".
98. Le quote del patrimonio netto e del risultato d'esercizio corrispondenti alle interessenze di terzi sono costituite dalle quote del patrimonio netto contabile e del risultato d'esercizio iscritti nel bilancio della partecipata, rettificati, ove necessario, per effetto dell'eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, per le rettifiche di principi contabili non omogenei o per le altre rettifiche da consolidamento di cui al paragrafo 49.
99. L'allocazione del prezzo di acquisto della partecipazione sulle attività o passività della partecipata nei limiti dei valori correnti, ai sensi di quanto previsto dai paragrafi 53-61, non comporta alcuna attribuzione del plusvalore alle quote di pertinenza dei soci di minoranza.
100. Se le perdite totali di una controllata di pertinenza dei terzi comportano che la relativa voce "*Capitale e riserve di terzi*" diventi negativa, il deficit si contabilizza a carico degli azionisti di maggioranza. Nel caso in cui si generassero utili nel futuro, la relativa quota spettante ai terzi si attribuisce ai soci di maggioranza fino a che, cumulativamente, non si recuperi il totale delle perdite precedentemente assorbite da questi ultimi.
101. Se i terzi si sono espressamente impegnati a ripianare le perdite, ed è probabile che ciò si verifichi, il deficit è lasciato a carico del "*Capitale e riserve di terzi*".
102. Se al momento dell'acquisto di una partecipazione l'interessenza di terzi consiste in un deficit, tale interessenza si valuta pari a zero e si riduce il patrimonio netto di pertinenza del gruppo, a meno che i soci di minoranza non si siano espressamente impegnati al ripianamento. Nell'elisione della partecipazione ciò si riflette in un aumento della differenza da annullamento. Se in un momento successivo si generano utili di pertinenza dei terzi, tali utili sono contabilizzati a riduzione, fino a concorrenza, dell'avviamento iscritto in sede di allocazione della differenza di annullamento fino al totale recupero delle perdite inizialmente contabilizzate a incremento dell'avviamento al netto degli ammortamenti effettuati.

CASI PARTICOLARI

Il trattamento contabile dei beni in locazione finanziaria

103. Un'operazione di locazione si qualifica come locazione finanziaria quando comporta il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne

costituiscono oggetto (articolo 2427, numero 22, codice civile). Un'operazione di locazione che non possa definirsi di tipo finanziario, in base alla normativa nazionale, configura una locazione operativa. Per la definizione delle operazioni di locazione finanziaria ed operativa si rinvia all'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

104. A differenza della disciplina del bilancio di esercizio, le norme che disciplinano la redazione del bilancio consolidato non stabiliscono esplicitamente le modalità di rappresentazione in bilancio delle operazioni di locazione finanziaria, né richiedono la specifica informativa nella nota integrativa richiesta per le operazioni di locazione finanziaria ai sensi dell'articolo 2427, numero 22, codice civile.

105. Considerata la natura essenzialmente informativa del bilancio consolidato, nonché la diversità sul punto della normativa del bilancio consolidato rispetto al bilancio di esercizio, si ritiene che nel bilancio consolidato le operazioni di locazione finanziaria possono essere contabilizzate utilizzando direttamente negli schemi il metodo finanziario. Si raccomanda l'adozione di questa soluzione in quanto tecnicamente da preferire. In questo caso, l'utilizzatore dei beni iscrive i beni ricevuti in locazione finanziaria nelle voci delle immobilizzazioni dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato a fronte dell'ottenimento di un finanziamento dalla società di leasing, contabilizza a conto economico gli ammortamenti sui beni e gli interessi passivi sul finanziamento ottenuto.

È comunque ammesso contabilizzare le operazioni di locazione finanziaria secondo il trattamento contabile previsto per il bilancio d'esercizio dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

Se l'impresa muta il metodo di rappresentazione contabile delle locazioni finanziarie (da metodo patrimoniale a metodo finanziario e viceversa), gli effetti sono rilevati come un cambiamento di principio contabile ai sensi dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio".

106. Le operazioni di locazione operativa, nel bilancio consolidato, sono contabilizzate come nel bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dall'OIC 12 "Composizione e schemi del bilancio d'esercizio".

La valutazione delle partecipazioni controllate non consolidate e collegate

107. L'articolo 36, D.lgs. 127/91 richiede che le partecipazioni in società collegate siano iscritte nel bilancio consolidato secondo il metodo del patrimonio netto. In alcuni casi si utilizza in alternativa il metodo del costo, in base a quanto stabilito nei paragrafi seguenti.

108. Poiché si ritiene che l'influenza della capogruppo sulla collegata sia minore, nei casi in cui la data di chiusura del bilancio delle società partecipate valutate, nel bilancio consolidato, con il metodo del patrimonio netto, sia diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, è accettabile utilizzare il bilancio chiuso a una data diversa, purché la differenza tra le date di chiusura non superi i tre mesi e sia mantenuta costante nel tempo.

109. Il metodo del patrimonio netto si utilizza anche per la valutazione di partecipazioni in società sottoposte a controllo congiunto, nel caso in cui esse non siano consolidate con metodo proporzionale, di cui ai paragrafi 114-119. Per questa tipologia di partecipazioni non è ammesso l'utilizzo del metodo del costo, salvo il caso previsto dal successivo paragrafo 110 lett. c).

110. Il metodo del costo deve essere utilizzato, quando non è richiesta l'adozione del metodo del patrimonio netto, nei seguenti casi:

- a) valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per gravi e durature restrizioni nell'esercizio dei diritti della capogruppo;
- b) valutazione di partecipazioni di controllo escluse dal consolidamento per impossibilità di ottenere le informazioni necessarie alla loro inclusione nel consolidato con il metodo del consolidamento integrale;
- c) valutazione di partecipazioni normalmente da valutare in base al metodo del patrimonio netto, nei casi di impossibilità a ottenere le informazioni necessarie all'applicazione di tale metodo.

111. La valutazione di partecipazioni escluse dal consolidamento e detenute allo specifico scopo della loro successiva alienazione si effettua utilizzando il valore minore tra quello determinato in base al metodo del costo (o al metodo del patrimonio netto, se applicabile) e il valore netto che si presume sarà realizzato dalla loro alienazione.

112. Per l'applicazione del metodo del patrimonio netto e del metodo del costo alla valutazione delle partecipazioni si rinvia, rispettivamente, alla specifica sezione del presente principio e al principio contabile OIC 21.

Azioni privilegiate e/o di godimento, diritti di opzione

113. Se la società partecipata ha emesso azioni privilegiate e/o di godimento, la quota di pertinenza degli utili della partecipante si determina applicando le necessarie rettifiche per tener conto della quota di utili spettanti a tali categorie di azioni. I diritti di opzione relativi ad aumenti di capitale in corso sono esclusi.

IL METODO DI CONSOLIDAMENTO PROPORZIONALE

114. L'articolo 37, D.lgs. 127/91 prevede che, qualora un'impresa inclusa nell'area di consolidamento detenga il controllo, congiuntamente con terzi soci e in base ad accordi con essi, di una partecipazione e questa consista in una percentuale non inferiore al venti per cento (dieci per cento se la società partecipata ha azioni quotate in borsa) l'impresa partecipata, detta anche *joint venture*, possa essere inclusa nell'area di consolidamento secondo il metodo di consolidamento proporzionale, che consiste nel consolidamento delle singole attività e passività della partecipata per un valore corrispondente alla percentuale di partecipazione detenuta dall'impresa partecipante.

115. Per il consolidamento proporzionale si utilizzano alternativamente le seguenti modalità, tra di loro equivalenti:

- a) la società partecipante aggrega, linea per linea, la quota parte di ciascuna attività, passività, ricavi e costi della *joint venture* alle rispettive voci del proprio bilancio;
- b) il bilancio consolidato della partecipante include, esponendole in voci separate (normalmente aggregate per classi), la quota parte di attività, passività, ricavi e costi appartenenti alla società sottoposta al controllo congiunto (cd. "*consolidamento proporzionale ridotto*").

116. Tramite il consolidamento proporzionale si evidenzia esclusivamente la quota del valore della partecipata di proprietà del gruppo e non il suo valore complessivo. Inoltre, in contropartita del valore delle partecipazioni si elimina solo la quota di patrimonio netto di pertinenza del gruppo, in modo tale da escludere dal bilancio consolidato l'indicazione del valore del patrimonio netto e del risultato economico corrispondenti alle interessenze di terzi.
117. Gli utili e le perdite infragrupo si eliminano proporzionalmente, così come tutte le altre rettifiche di consolidamento si effettuano su base proporzionale.
118. Nel caso di elisione di crediti e debiti nei confronti delle joint venture, ai fini del consolidamento proporzionale si iscrive la parte del credito o debito di competenza di terzi tra i crediti e i debiti verso terzi.
119. Le eventuali differenze risultanti dal consolidamento si trattano come nel caso di consolidamento integrale.

LA TRADUZIONE DEI BILANCI NON ESPRESSI IN EURO

120. Ai fini dell'inclusione nell'area di consolidamento con il metodo integrale o proporzionale di società che predispongono i propri bilanci di esercizio in moneta diversa dall'euro si procede preliminarmente alla loro traduzione in euro.
Analogamente si effettua in relazione alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, i cui bilanci sono redatti in moneta diversa dall'euro.
121. Le eventuali rettifiche necessarie ad adeguare il bilancio delle suindicate società ai principi contabili uniformi a quelli del gruppo sono effettuate prima di procedere alla loro traduzione in euro.
122. La traduzione di un bilancio espresso in valuta estera, ai fini della redazione del bilancio consolidato, si effettua utilizzando:
- a) il cambio in pronti alla data di bilancio per la traduzione delle attività e delle passività;
 - b) il cambio in essere alla data di ogni operazione per le voci di conto economico e per i flussi finanziari del rendiconto finanziario; in alternativa, è ammesso, per motivi di ordine pratico, l'utilizzo del cambio medio dell'esercizio o di sotto-periodi dell'esercizio applicato alle operazioni e ai flussi finanziari intercorsi in quei sotto-periodi;
 - c) il cambio storico del momento della loro formazione per le riserve di patrimonio netto (diverse dalla riserva da differenze di traduzione).
123. L'effetto netto della traduzione del bilancio della società partecipata in moneta di conto si rileva in apposita "*Riserva da differenze di traduzione*", nell'ambito del patrimonio netto consolidato.
124. In caso di cessione parziale/totale dell'impresa estera, la relativa quota della complessiva riserva da differenze di traduzione va riclassificata in una riserva disponibile.
125. Nei casi in cui una società partecipata operi in un Paese estero caratterizzato da elevata inflazione, prima di procedere alla traduzione del bilancio nella moneta di conto della società controllante ai fini del consolidamento, si provvede alla rivalutazione del costo delle immobilizzazioni materiali e dei relativi ammortamenti e alle altre eventuali rettifiche del valore contabile delle altre attività,

delle passività, dei proventi e delle spese, al fine di eliminare gli effetti distorsivi dell'inflazione.

126. L'inflazione del Paese in cui opera la società partecipata è ritenuta più o meno elevata in base alle circostanze specifiche, tenendo conto per esempio del tasso d'inflazione corrente e cumulativo e del capitale impiegato nella gestione della controllata. Normalmente, si ritiene gravato da elevata inflazione un Paese la cui economia sia soggetta a un tasso cumulativo d'inflazione di almeno il 100% nell'arco di tre anni.
127. L'inclusione nell'area di consolidamento del bilancio di esercizio di una partecipata estera comporta l'eliminazione dei saldi infragruppo. A tal fine si convertono gli stessi, prima della loro elisione, utilizzando i tassi di cambio alla data di chiusura dell'esercizio al fine di allineare i saldi reciproci tra società consolidate e imputando la differenza in conformità ai principi contabili di gruppo.
128. Nel caso in cui una voce monetaria infragruppo possa essere sostanzialmente assimilata a un'estensione o una riduzione dell'investimento netto della controllante nell'entità estera, la relativa differenza di cambio si contabilizza nella voce "*Riserva da differenze di traduzione*", nell'ambito del patrimonio netto consolidato.

NOTA INTEGRATIVA

129. Con riferimento al bilancio consolidato, l'articolo 38, comma 1, D.lgs. 127/91 prevede l'obbligo di indicare in nota integrativa:

"a) i criteri di valutazione applicati"; a questo riguardo, la nota integrativa fornisce le informazioni di cui all'articolo 2427, punto 22, del codice civile, relative alle operazioni di locazione finanziaria quando la società contabilizza, anche nel bilancio consolidato, queste tipologie di locazioni con il metodo applicabile ai bilanci d'esercizio;

"b) i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

b-bis) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

c) le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo;

d) la composizione delle voci "costi di impianto e ampliamento" e "costi di sviluppo";

e) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

f) la composizione delle voci "ratei e risconti" e della voce "altri accantonamenti" dello stato patrimoniale;

g) l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

h) l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;

i) la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri;

m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'articolo 37;

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso d'interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria;

“o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura, compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;

o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i

benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati;

o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo;

o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato”.

Per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value” e “parte correlata”, l'articolo 38, comma 2-bis, D.lgs. 127/91 prevede l'obbligo di fare riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione Europea.

130. La società indica nella nota integrativa del bilancio consolidato per quali partecipazioni e per quali motivi è stata utilizzata la data in cui l'impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento per il calcolo della differenza di annullamento derivante dall'eliminazione delle partecipazioni contro il patrimonio netto delle controllate con riferimento alle partecipazioni incluse per la prima volta nell'area di consolidamento.

131. L'articolo 38, comma 2, D.lgs. 127/91 prevede che siano altresì inclusi in nota integrativa:

“a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'articolo 26;

b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'articolo 37;

c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'articolo 36”;

d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate”, non consolidate né valutate con il metodo del patrimonio netto a causa della irrilevanza delle stesse o perché detenute esclusivamente per la alienazione.

132. L'articolo 39, D.lgs. 127/91 prevede che gli elenchi menzionati al paragrafo precedente, indichino, per ciascuna impresa:

“a) la denominazione, la sede e il capitale sociale;

b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;

c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria”.

La norma richiede inoltre che nell'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), siano indicate, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il

suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.

133. L'articolo 39, D.lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa:

- a) indichi la ragione dell'inclusione di una società in uno degli elenchi di cui al paragrafo 131, nei casi in cui essa non sia già evidente dalle indicazioni fornite in base alle lettere b) e c) del comma 1, che è riportato nel paragrafo precedente;
- b) fornisca le informazioni che permettono un confronto significativo tra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio con quelli dell'esercizio precedente, nel caso in cui abbia avuto luogo una variazione notevole della composizione del complesso delle imprese incluse nell'area di consolidamento.

Le informazioni di cui al punto b) possono essere alternativamente fornite mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente. In ogni caso, la nota integrativa fornisce i dati rilevanti relativi all'esercizio precedente l'acquisizione di una controllata qualora la sua acquisizione comporti una notevole variazione della composizione del gruppo.

134. L'articolo 39, D.lgs. 127/91 consente di *“omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi”* (indicati al paragrafo 131) *“possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate”*.

135. L'articolo 27, comma 5, D.lgs. 127/91 prevede che nella nota integrativa al bilancio d'esercizio di una società controllante esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato in base alle norme vigenti debbano essere indicate le ragioni dell'esonero. In particolare, in caso di esonero riservato alle cd. *subholdings*, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato.

136. L'articolo 29, D.lgs. 127/91 prevede che il bilancio consolidato fornisca le informazioni supplementari necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio del gruppo di imprese incluso nell'area di consolidamento.

Inoltre, la nota integrativa fornisce:

- a) le motivazioni della deroga all'applicazione di una disposizione di cui al D.lgs. 127/91, nel caso in cui, eccezionalmente, essa risulti incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta;
- b) le motivazioni della deroga all'obbligo di non modificare i criteri di valutazione da un esercizio all'altro e l'influenza della stessa sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

137. L'articolo 30, D.lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi l'uso della facoltà di far coincidere la data di riferimento del bilancio consolidato con la data di chiusura dell'esercizio della maggior parte delle imprese incluse nell'area di consolidamento, in luogo della data di chiusura dell'esercizio della controllante.

138. L'articolo 31, D.lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi i motivi per cui, nel processo di consolidamento e di eliminazione dei valori infragruppo, il gruppo si è avvalso della facoltà di non eliminare gli utili e le perdite infragruppo relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi, relativi ad operazioni correnti dell'impresa, concluse a

normali condizioni di mercato se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

139. L'articolo 32, D.lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi la motivazione per cui, nel caso in cui i bilanci di esercizio inclusi nell'area di consolidamento siano soggetti a discipline diverse, si siano scelti per la redazione del consolidato la struttura e il contenuto ritenuti più idonei a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.
140. L'articolo 33, D.lgs. 127/91 prevede che con riferimento alle voci avviamento, riserva di consolidamento, fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri, la nota integrativa illustri i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente.
141. L'articolo 34, D.lgs. 127/1991 prevede che la nota integrativa indichi e motivi le deroghe, ammesse in casi eccezionali, alla valutazione degli elementi dell'attivo e del passivo con criteri di valutazione uniformi.
142. L'articolo 35, D.lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi la motivazione per cui si siano eventualmente utilizzati, per la redazione del bilancio consolidato, criteri diversi da quelli utilizzati nel bilancio di esercizio dell'impresa controllante, che redige il bilancio consolidato. A questo riguardo, nel caso di consolidamento di una società in liquidazione, se rilevante, si forniscono informazioni sullo stato di liquidazione, sui criteri di valutazione adottati e sull'influenza che essi hanno sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidato.
143. Nella nota integrativa al bilancio consolidato si forniscono inoltre le seguenti informazioni, possibilmente in formato tabellare:
- a) prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio d'esercizio della società controllante e il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio consolidato;
 - b) prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato.
144. Il prospetto di raccordo tra il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio di esercizio della società controllante e il patrimonio netto e il risultato dell'esercizio del bilancio consolidato riporta l'ammontare e la natura delle principali differenze tra tali bilanci. In particolare, detto prospetto indica separatamente quanto segue:
- a) valore complessivo del patrimonio netto e del risultato dell'esercizio risultanti dal bilancio consolidato e i rispettivi valori esposti dal bilancio d'esercizio della controllante;
 - b) rettifiche operate, distinguendo tra quelle operate per l'eliminazione delle operazioni e dei saldi infragruppo e le altre rettifiche di consolidamento;
 - c) ammontare complessivo del patrimonio netto consolidato e del risultato consolidato dell'esercizio.
145. Il prospetto dei movimenti nei conti di patrimonio netto consolidato è un documento che riporta in modo analitico (in base a quanto previsto dall'articolo 38, lettera c, D.lgs. 127/1991), le variazioni (incrementi e diminuzioni) intervenute per ciascuna voce del patrimonio netto, includendo anche le quote di patrimonio netto di competenza di terzi. Questo prospetto è incluso alternativamente nel corpo della nota integrativa o in un prospetto allegato ad essa.

146. L'articolo 29, comma 3-*bis*, del D.lgs. 127/91 prevede che la nota integrativa indichi i criteri con i quali le società hanno dato attuazione della norma in tema di irrilevanza. In particolare prevede che *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”*.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

147. La presente edizione dell'OIC 17 – Sezione del bilancio consolidato si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

147A. Gli emendamenti ai paragrafi 7, 26 e 132, emessi in data 4 maggio 2022, si applicano ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2021 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

148. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dei paragrafi:

- 33 e 36 in tema di composizione e struttura del bilancio consolidato e di rendiconto finanziario;
- 56 e 59 in tema di imputazione a conto economico della differenza da annullamento;
- 93 e 94 in tema di trattamento contabile delle azioni proprie e delle azioni o quote della controllante detenute dalle controllate;

sono rilevati retroattivamente ai sensi dell'OIC 29.

149. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle altre modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 17 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

149A. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione del paragrafo 7 possono essere contabilizzati come segue:

- a) nel caso di controllate da consolidare, si può determinare la differenza di annullamento confrontando il valore della partecipazione con il patrimonio netto della società controllata alla data di prima applicazione, evitando di ricostruire i valori del bilancio consolidato risalendo alla data di acquisizione del controllo;
- b) nel caso di controllate da deconsolidare si può, procedere al deconsolidamento alla data di prima applicazione.

SEZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

150. La disciplina del metodo del patrimonio netto è contenuta nell'ambito della normativa in tema di bilancio di esercizio all'articolo 2426, numero 4, codice civile che prevede che le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché con il metodo del costo, *“per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis”*, cioè con il metodo del patrimonio netto.
- Prosegue la norma prevedendo che *“Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”*.
151. L'articolo 36 del D.lgs. 127/1991 richiama tale normativa prevedendo che in sede di consolidato *“le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nell'articolo 2426, n. 4, del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico”*.
152. In questa sezione si disciplina il trattamento contabile delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto alla luce di quanto stabilito dall'articolo 2426, numero 4, codice civile per il bilancio di esercizio.
- Come indicato dallo stesso legislatore, nel bilancio consolidato si applica il metodo del patrimonio netto secondo la stessa logica prevista per il bilancio di esercizio, salvo quanto previsto dai successivi paragrafi 170, 185 e 186.

PROFILI GENERALI

153. Il metodo del patrimonio netto è il criterio di valutazione di una partecipazione di controllo o di collegamento con il quale il costo originario della partecipazione si modifica nei periodi successivi all'acquisizione della partecipazione per tener conto delle quote di pertinenza degli utili e delle perdite e altre variazioni del patrimonio netto della partecipata. Con tale metodo si prescinde dal fatto che gli utili vengano o meno distribuiti e che le perdite vengano o meno portate a riduzione del capitale della partecipata. In altri termini il costo originario, sostenuto per l'acquisizione di una partecipazione in un'altra società, viene periodicamente rettificato (in senso positivo o negativo) al fine di riflettere, nel bilancio della società partecipante, sia la quota ad essa spettante degli utili o delle perdite, sia le altre variazioni del patrimonio netto della partecipata, nei periodi successivi alla data di acquisizione.
154. Il metodo del patrimonio netto tende a produrre sostanzialmente gli stessi effetti sul patrimonio

netto e sul risultato dell'esercizio rispetto agli effetti che produce il metodo del consolidamento integrale sul risultato e sul patrimonio netto di pertinenza del gruppo. La differenza tra il consolidamento integrale ed il metodo del patrimonio netto risiede in sostanza nel fatto che solo con il consolidamento integrale gli effetti sono analiticamente rilevati in tutte le voci del bilancio, con evidenza del risultato e del patrimonio netto di terzi. Con il consolidamento integrale, infatti, si incorporano nel bilancio della partecipante tutti i conti della partecipata; con il metodo del patrimonio netto, invece, si riflette nel valore della partecipazione il patrimonio netto della partecipata, mentre nel conto economico si riflettono i risultati d'esercizio di questa in proporzione alla quota posseduta della partecipazione, rettificati per riflettere gli effetti a conto economico derivanti dal trattamento contabile della differenza iniziale tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipazione. Il metodo del patrimonio netto non è pertanto sostitutivo del consolidamento integrale, né alternativo a quest'ultimo.

Rispetto alla valutazione al costo, il metodo del patrimonio netto consente di rilevare per competenza, e quindi contestualmente alla loro formazione, i risultati della partecipata.

RILEVAZIONE INIZIALE

155. Le partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori.
156. In sede di prima rilevazione, se il costo di acquisto della partecipazione è superiore al valore della corrispondente quota del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o, in alternativa, risultante dall'ultimo bilancio della partecipata, la differenza può essere iscritta nell'attivo della partecipante, inclusa nel valore della partecipazione, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa; tale differenza deve essere ammortizzata limitatamente alla parte attribuibile ai beni ammortizzabili, compreso l'avviamento.
157. Ai fini del calcolo della differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata nell'ambito del metodo del patrimonio netto, la data di acquisizione è quella tecnicamente da preferire ove siano disponibili le informazioni necessarie.

VALUTAZIONE E RILEVAZIONI SUCCESSIVE

Trattamento della differenza iniziale tra costo d'acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata

158. Quando il costo d'acquisto della partecipazione differisce rispetto alla quota di pertinenza del valore netto contabile alla data dell'acquisizione, si determina una differenza iniziale, positiva o negativa, che va identificata nella sua composizione e trattata contabilmente in modo analogo alle differenze da annullamento emergenti in sede di preparazione nel bilancio consolidato.
159. In particolare, all'acquisto di una quota di partecipazione in una società tale da conferire il controllo o l'influenza notevole, l'acquirente compie una valutazione della quota oggetto di acquisizione, principalmente sulla base di una situazione patrimoniale a valori contabili ricevuta dall'alienante o dagli organi della stessa società oggetto di negoziazione. La situazione

suaccennata è soggetta ai procedimenti di rettifica (extracontabili) in linea con quanto previsto nella sezione bilancio consolidato ai paragrafi 54-61.

160. Terminate le rettifiche, la partecipante disporrà di una situazione patrimoniale extracontabile che evidenzia un patrimonio netto sul quale calcolare la frazione di capitale acquistata. In tal modo la partecipante è in grado di conoscere la composizione dei valori attivi e passivi della partecipata, opportunamente rettificati, tenuto ovviamente conto della frazione di capitale posseduta.

In sostanza, al termine del procedimento di rettifica sopra descritto, la partecipante è in condizione di compilare un prospetto delle differenze fra costo di acquisto della partecipazione e patrimonio netto contabile della partecipata (più esattamente, degli scostamenti rispetto ai valori contabili dei singoli componenti patrimoniali attivi e passivi) e di determinarne la natura ai fini del loro trattamento contabile.

Questo prospetto verrà utilizzato per rettificare i risultati d'esercizio della partecipata a partire dal primo bilancio successivo all'acquisto.

161. Ai fini dell'iscrizione della partecipata nello stato patrimoniale della partecipante occorre distinguere se si è in presenza di una differenza positiva o negativa.

In presenza di una differenza iniziale positiva (il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi:

- a) la differenza iniziale positiva è riconducibile a maggiori valori dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata, valutati a valori correnti, o alla presenza di avviamento, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al costo di acquisto comprensivo di tale differenza iniziale positiva (cfr. paragrafo 163);
- b) la differenza iniziale positiva non corrisponde ad un maggior valore dell'attivo e/o avviamento della partecipata, per cui la partecipazione è oggetto di svalutazione e la differenza è imputata a conto economico nella voce D19a) "*svalutazioni di partecipazioni*".

162. In presenza di una differenza iniziale negativa (il costo sostenuto per l'acquisto della partecipazione è inferiore alla corrispondente frazione di patrimonio netto contabile della partecipata), si possono prospettare due ipotesi:

- a) la differenza iniziale negativa non è riconducibile alla previsione di perdite ma al compimento di un buon affare, per cui la partecipante iscrive la partecipazione al maggior valore del patrimonio netto rettificato della partecipata rispetto al prezzo di costo, iscrivendo quale contropartita, all'interno della voce AVI "*Altre riserve*", una "*Riserva per plusvalori di partecipazioni acquisite*", non distribuibile;
- b) la differenza iniziale negativa è dovuta alla presenza di attività iscritte per valori superiori al loro valore recuperabile o passività iscritte ad un valore inferiore al loro valore di estinzione o, ancora, alla previsione di risultati economici sfavorevoli, per cui tale differenza rappresenta un "*Fondo per rischi e oneri futuri*" di cui si mantiene memoria extracontabilmente. In tal caso, la partecipazione è inizialmente iscritta per un valore pari al costo sostenuto. Il fondo memorizzato extracontabilmente è utilizzato negli esercizi successivi a rettifica dei risultati della partecipata secondo la stessa logica prevista per il "*Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri*".

163. L'investimento nella partecipazione è esposto nello stato patrimoniale della partecipante attraverso un ammontare unico, e la quota di utili o di perdite della partecipata si rileva

nell'apposita voce del conto economico. L'eventuale avviamento e/o maggiori valori dell'attivo dello stato patrimoniale della partecipata costituisce parte integrante del valore di carico della partecipazione, pertanto, non è scorporato dal prezzo pagato per l'acquisizione della partecipazione per iscriverlo separatamente nel bilancio della partecipante e se ne mantiene memoria extracontabilmente ai fini di operare le rettifiche di cui al successivo paragrafo 167.

Data di riferimento del bilancio della partecipata

164. Il metodo del patrimonio netto si applica utilizzando il bilancio approvato dalla partecipata, riferito alla stessa data del bilancio della partecipante. È tuttavia accettabile assumere un progetto di bilancio formalmente redatto dall'organo amministrativo della partecipata, qualora non sia ancora intervenuta l'approvazione da parte dell'assemblea.
165. Nel caso in cui la data di chiusura del bilancio diverga da quella della partecipante, ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto si fa riferimento ad un bilancio intermedio della partecipata la cui chiusura coincida con quella della società partecipante.
166. Nel solo caso di società collegate, se la data di chiusura dell'esercizio è diversa dalla data di riferimento del bilancio della partecipante è accettabile utilizzare un bilancio a data diversa purché si verifichino le seguenti condizioni:
- la differenza non ecceda i tre mesi;
 - la differenza di data del bilancio sia mantenuta costante;
 - la diversità di data venga indicata nella nota integrativa della partecipante;
 - vengano riflessi gli effetti di operazioni ed eventi significativi verificatisi tra la data del bilancio della collegata e quella della partecipante, ed essi siano posti in evidenza nella nota integrativa della partecipante.

Rettifiche del risultato della partecipata ai fini dell'applicazione del metodo del patrimonio netto

167. Poiché il metodo del patrimonio netto deve produrre gli stessi effetti del consolidamento, l'applicazione di tale metodo richiede analoghe rettifiche. Pertanto il risultato (utile o perdita) d'esercizio risultante dal bilancio della partecipata, è soggetto alle seguenti rettifiche, ove applicabili:
- 1) rettifiche derivanti dalla mancata applicazione di principi contabili uniformi a quelli applicati dalla partecipante;
 - 2) rettifiche derivanti da eventuali eventi significativi verificatisi tra la data di chiusura dell'esercizio della collegata e quello della partecipante nell'ipotesi in cui tali date non coincidano, da effettuarsi, comunque, nel rispetto di quanto disposto al paragrafo precedente;
 - 3) rettifiche derivanti dall'eliminazione degli utili e perdite interni relativi ad operazioni intersocietarie;
 - 4) rettifiche per riflettere gli effetti, aggiornati annualmente, derivanti dall'iniziale imputazione delle differenze fra i valori contabili e i valori che tengono conto del diverso prezzo di acquisizione;
 - 5) rettifiche derivanti dalla percentuale di capitale della partecipata posseduto dalla partecipante

(v. successivo paragrafo).

168. Il risultato di bilancio della partecipata, al termine delle rettifiche di cui al paragrafo precedente, si assume nel bilancio della partecipante in misura corrispondente alla frazione di capitale posseduto. In particolare, tale risultato va moltiplicato per la percentuale di partecipazione della partecipante nella ripartizione degli utili, sia detto risultato un utile o una perdita d'esercizio.
169. Nel caso di utili e perdite derivanti da operazioni tra la partecipante (incluse le sue controllate consolidate) e una partecipata, la partecipante elimina nel proprio bilancio tali utili o perdite solo per la sua quota d'interessenza nella partecipata.

Rilevazione negli esercizi successivi degli utili e delle perdite della partecipata e iscrizione della riserva

170. L'utile o la perdita d'esercizio della partecipata, debitamente rettificato, è imputato nel conto economico della partecipante, per la quota di sua pertinenza, secondo il principio di competenza economica, quindi nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce.
L'utile si rileva: nella voce D18a) "*rivalutazioni di partecipazioni*" ed ha quale contropartita l'incremento nello stato patrimoniale della posta la voce BIII1a) "*partecipazioni in imprese controllate*" oppure la voce BIII1b) "*partecipazioni in imprese collegate*".
La perdita si rileva nella voce D19a) "*svalutazioni di partecipazioni*" e comporta una riduzione delle voci delle partecipazioni iscritte nell'attivo immobilizzato sopra indicate.
Il risultato d'esercizio della partecipata concorre così alla formazione del risultato d'esercizio della partecipante.
171. L'articolo 2426, comma 1, numero 4, 3° capoverso prevede che negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.

Perdite che eccedono il valore della partecipazione e perdite durevoli di valore

172. Nel caso in cui il valore della partecipazione diventi negativo per effetto di perdite, la partecipazione si azzerava. Se la partecipante è legalmente o altrimenti impegnata al sostenimento della partecipata, le perdite ulteriori rispetto a quelle che hanno comportato l'azzeramento della partecipazione sono contabilizzate in un fondo per rischi ed oneri.
173. La partecipazione si svaluta comunque in presenza di perdite durevoli di valore, determinate ai sensi di quanto disposto dall'OIC 21, anche nei casi in cui ciò comporti la necessità di iscrivere la partecipazione ad un importo inferiore a quello determinato applicando il metodo del patrimonio netto. Ciò si verifica quando la perdita di valore sia causata da fattori che non trovano riflesso immediato nei risultati negativi della partecipata.
174. In presenza di più partecipazioni, alle quali debba applicarsi il metodo del patrimonio netto, questo si applica ad ogni singola partecipazione e di conseguenza non può essere effettuata una valutazione su base aggregata delle partecipazioni. Pertanto la svalutazione da apportare ad una partecipazione non può essere compensata dal mancato riconoscimento del maggior valore, attribuibile ad altre, derivante dall'applicazione del metodo del patrimonio netto.

Variazioni del patrimonio netto della partecipata che non hanno concorso alla formazione del risultato economico dell'esercizio

175. Se il patrimonio netto della partecipata aumenta o diminuisce per ragioni diverse dal risultato d'esercizio, per esempio in conseguenza della rivalutazione monetaria disposta in forza di leggi speciali, della movimentazione della *riserva per operazioni di copertura di flussi finanziari attesi* (disciplinata dall'OIC 32), della riduzione del capitale sociale o della distribuzione di riserve, in misura corrispondente sarà rispettivamente aumentato o ridotto nello stato patrimoniale della partecipante il valore della partecipazione e quello della riserva indisponibile. Tali variazioni non sono imputate nel conto economico della partecipante.
176. Nel caso di operazioni sul capitale che modificano la misura del patrimonio netto della partecipata di pertinenza della partecipante (come ad esempio nel caso in cui la partecipata faccia un aumento di capitale a favore di un altro socio oppure acquisti le proprie azioni da un terzo socio per poi annullarle), la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di un'operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione. Se l'ammontare di patrimonio netto riferibile alla partecipante aumenta, si incrementa il valore della partecipazione iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale in contropartita della voce D18a) "*rivalutazioni di partecipazioni*", mentre se diminuisce si riduce il valore della partecipazione in contropartita alla voce D19a) "*svalutazioni di partecipazioni*".

Il trattamento dei dividendi e degli utili distribuiti

177. I dividendi e gli utili distribuiti dalla partecipata costituiscono per la partecipante componenti positivi di reddito. Tuttavia, essendo stati già rilevati dalla partecipante quali utili prodotti dalla partecipata, essi non possono essere imputati nel conto economico, pena un'evidente duplicazione. I dividendi e gli utili percepiti sono pertanto portati a riduzione della corrispondente voce "*partecipazioni*"; nel contempo si libererà, diventando disponibile, una corrispondente quota della riserva non distribuibile da rivalutazione della partecipazione.
178. Se la partecipata possiede una partecipazione nella partecipante, legittimamente assunta nei limiti indicati all'articolo 2359-*bis*, comma 1, codice civile, e quest'ultima ha assegnato parte dei propri utili alla partecipata, riducendo così il proprio patrimonio netto, il risultato d'esercizio della partecipata — che comprende tali dividendi e che la partecipante assume nel proprio conto economico con il metodo del patrimonio netto — non è depurato dei suddetti dividendi. Essi vanno a reintegrare il patrimonio netto della partecipante.

Partecipazione indiretta al capitale della controllata/collegata

179. Il metodo del patrimonio netto può applicarsi alle partecipazioni possedute sia direttamente che indirettamente tramite altre società. Nel caso in cui la partecipante possieda una partecipazione in una società controllata che a sua volta possiede partecipazioni di controllo o collegamento, il metodo del patrimonio netto si applica dopo che nel bilancio di quest'ultima società le partecipazioni siano state valutate impiegando i medesimi principi contabili utilizzati dalla capogruppo. Nell'ipotesi che la partecipante possieda una partecipazione in una società collegata che, quale capogruppo (di altre

società), rediga il bilancio consolidato, si assume il valore risultante da tale bilancio.

Acquisizione e cessione di quote di partecipazione

Acquisizione di ulteriori quote di partecipazione – trattamento della differenza tra costo d’acquisto e patrimonio netto contabile della partecipata

180. Dopo l’acquisizione del controllo, o influenza notevole, in caso di acquisizione di ulteriori quote di partecipazione nella partecipata, la relativa differenza è determinata dalla differenza tra il prezzo di acquisto della quota aggiuntiva e l’ammontare pari all’incremento della corrispondente frazione del patrimonio netto contabile riferito alla data di acquisizione o, in alternativa, risultante dall’ultimo bilancio della partecipata. Tale differenza è trattata analogamente alla differenza iniziale.

Determinazione della plusvalenza/minusvalenza in caso di cessione della partecipazione contabilizzata con il metodo del patrimonio netto

181. La plusvalenza o la minusvalenza (utile o perdita) derivante dalla cessione di una partecipazione contabilizzata secondo il metodo del patrimonio netto si calcola come differenza tra prezzo di vendita e ultimo valore contabile della partecipazione e si imputa al conto economico. Gli eventuali oneri di transazione non concorrono alla formazione del saldo della plus/minusvalenza.

182. Nel caso di cessione solo di una parte delle azioni o di una quota della partecipata, se c’è evidenza che la cessione parziale della partecipazione abbia diminuito durevolmente il valore della parte non ceduta (per esempio, quando la cessione parziale comporta la perdita del controllo da parte della capogruppo), il residuo valore della partecipazione dovrà essere adeguatamente svalutato per l’ammontare del valore di carico residuo eccedente il valore recuperabile.

Cambiamento del criterio di valutazione

183. Nel caso di cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni di controllo, di collegamento e a controllo congiunto, mediante l’abbandono di un criterio di valutazione a favore di altro previsto dalle norme, si applicano le disposizioni in tema di cambiamenti di principi contabili previste dall’OIC 29 “Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”.

NOTA INTEGRATIVA

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma ordinaria

184. Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, l’articolo 2426, comma 1, richiede di fornire le seguenti informazioni:

”4) ... *Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa”.*

A questo riguardo, la nota integrativa indica anche la data di riferimento utilizzata per il calcolo della differenza tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata con riferimento alle partecipazioni incluse per la prima volta nell'area di consolidamento.

Nel caso di applicazione del metodo del patrimonio netto al bilancio di società collegate, si forniscono le informazioni richieste al paragrafo 165 nel caso in cui la data di chiusura dell'esercizio è diversa dalla data di riferimento del bilancio della partecipante.

Con riferimento alle informazioni generali relative alle partecipazioni, si rinvia all'OIC 21.

Informazioni relative alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.)

185. Con riferimento alle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto, l'articolo 2426, comma 1, n.4) richiede di fornire le seguenti informazioni:

"4) ... Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa".

Con riferimento alle informazioni generali relative alle partecipazioni, si rinvia all'OIC 21.

Informazioni relative alle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)

186. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16) del codice civile.

187. Le micro-imprese che redigono la nota integrativa applicano il par. 185.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

188. La presente edizione dell'OIC 17 – Sezione del metodo del patrimonio netto si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2016 o da data successiva.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

189. Eventuali effetti derivanti dall'applicazione delle modifiche apportate alla precedente versione dell'OIC 17 possono essere rilevati in bilancio prospetticamente ai sensi dell'OIC 29. Pertanto le componenti delle voci riferite ad operazioni che non hanno ancora esaurito i loro effetti in bilancio possono continuare ad essere contabilizzate in conformità al precedente principio.

ESEMPI DI SCHEMI DI BILANCIO CONSOLIDATO

Il presente esempio non è parte integrante del principio.

ESEMPIO 1- Schema di stato patrimoniale consolidato

Qui di seguito si fornisce un esempio di schema di stato patrimoniale consolidato.

ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I – Immobilizzazioni immateriali:

- 1) costi di impianto e di ampliamento;
 - 2) costi di sviluppo;
 - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
 - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;
 - 5) avviamento;
 - 6) immobilizzazioni in corso e acconti;
 - 7) altre.
- Totale.

II – Immobilizzazioni materiali:

- 1) terreni e fabbricati;
 - 2) impianti e macchinario;
 - 3) attrezzature industriali e commerciali;
 - 4) altri beni;
 - 5) immobilizzazioni in corso e acconti.
- Totale.

III – Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:

- 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate non consolidate;
 - b) imprese collegate;
 - c) imprese controllanti;
 - d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
 - d-bis) altre imprese;

2) crediti:

- a) verso imprese controllate non consolidate;
- b) verso imprese collegate;
- c) verso controllanti;
- d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- d-*bis*) verso altri;

3) altri titoli;

4) strumenti finanziari derivati attivi;

Totale.

Totale immobilizzazioni.

C) Attivo circolante:

I – Rimanenze:

- 1) materie prime, sussidiarie e di consumo;
- 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;
- 3) lavori in corso su ordinazione;
- 4) prodotti finiti e merci;
- 5) acconti.

Totale.

II – Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) verso clienti;
- 2) verso imprese controllate non consolidate;
- 3) verso imprese collegate;
- 4) verso controllanti;
- 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 5-*bis*) crediti tributari;
- 5-*ter*) imposte anticipate;
- 5-*quater*) verso altri;

Totale.

III – Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

- 1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate;
- 2) partecipazioni in imprese collegate;
- 3) partecipazioni in imprese controllanti;
- 3-*bis*) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 4) altre partecipazioni;
- 5) strumenti finanziari derivati attivi;

6) altri titoli.

Totale.

IV – Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali;

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.

Totale.

Totale attivo circolante.

D) Ratei e risconti.

PASSIVO

A) Patrimonio netto di gruppo:

I – Capitale

II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni

III – Riserve di rivalutazione

IV – Riserva legale

V – Riserve statutarie

VI – Altre riserve, distintamente indicate:

– Riserva di consolidamento

– Riserva da differenze da traduzione

VII – Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi.

VIII – Utili (perdite) portati a nuovo

IX – Utile (perdita) dell'esercizio

X – Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

Totale patrimonio netto di gruppo.

Patrimonio netto di terzi:

Capitale e riserve di terzi

Utile (perdita) di terzi

Totale patrimonio netto di terzi.

Totale patrimonio netto consolidato.

B) Fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri;

3) strumenti finanziari derivati passivi;

4) altri.

Totale.

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato.

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

- 1) obbligazioni;
- 2) obbligazioni convertibili;
- 3) debiti verso soci per finanziamenti;
- 4) debiti verso banche;
- 5) debiti verso altri finanziatori;
- 6) acconti;
- 7) debiti verso fornitori;
- 8) debiti rappresentati da titoli di credito;
- 9) debiti verso imprese controllate non consolidate;
- 10) debiti verso imprese collegate;
- 11) debiti verso controllanti;
- 11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti;
- 12) debiti tributari;
- 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
- 14) altri debiti.

E) Ratei e risconti.

Totale.

ESEMPIO 2 – Schema di conto economico consolidato

Qui di seguito si fornisce un esempio di schema di conto economico consolidato.

A) Valore della produzione:

- 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- 2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- 3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;
- 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.

Totale.

B) Costi della produzione:

- 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 7) per servizi;

- 8) per godimento di beni di terzi;
- 9) per il personale:
 - a) salari e stipendi;
 - b) oneri sociali;
 - c) trattamento di fine rapporto;
 - d) trattamento di quiescenza e simili;
 - e) altri costi;
- 10) ammortamenti e svalutazioni;
 - a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
 - b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
 - c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
 - d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
- 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;
- 12) accantonamenti per rischi;
- 13) altri accantonamenti;
- 14) oneri diversi di gestione.

Totale.

C) Proventi e oneri finanziari:

- 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 16) altri proventi finanziari:
 - a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate e collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
 - b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;
 - c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate non consolidate, da imprese collegate e di quelli da controllanti e da imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate non consolidate, verso collegate e verso controllanti e verso imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
- 17-*bis*) utili e perdite su cambi.

Totale (15+16-17±17-*bis*)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:

- 18) rivalutazioni:

- a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) di strumenti finanziari derivati;
- 19) svalutazioni:
- a) di partecipazioni;
 - b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni;
 - c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;
 - d) di strumenti finanziari derivati;
- Totale delle rettifiche (18-19).
 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D);
 20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;
 21) utile (perdite) consolidati dell'esercizio
 Risultato di pertinenza del gruppo
 Risultato di pertinenza dei terzi.

ESEMPIO 3 – Schema di rendiconto finanziario consolidato

Schema n. 1: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		

Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide</i>		
<i>Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide</i>		

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

Schema n. 2: Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
Incassi da clienti		
Altri incassi		
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		
(Pagamenti a fornitori per servizi)		
(Pagamenti al personale)		

(Altri pagamenti)		
(Imposte pagate sul reddito)		
Interessi incassati/(pagati)		
Dividendi incassati		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Acquisizione di società controllate al netto delle disponibilità liquide</i>		
<i>Cessione di società controllate al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati		
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)		

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

LINEE GUIDA GENERALI PER LA DETERMINAZIONE DEI VALORI CORRENTI DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ

Le presenti linee guida non sono parte integrante del principio.

1. Per la determinazione del valore corrente delle differenti attività ci si basa su indicatori diversi di tale valore, a seconda della loro natura, come ad esempio il valore di mercato, il costo di sostituzione, il costo di sostituzione rettificato, ecc. Tuttavia, il valore corrente delle singole attività, determinato in base ai paragrafi seguenti, non può mai superare il rispettivo valore recuperabile, pari al maggiore tra il valore netto di realizzo o il valore recuperabile tramite l'uso.
2. Il valore corrente dei crediti tiene conto del loro valore di presumibile realizzazione, determinato secondo quanto previsto dall'OIC 15 "Crediti".
3. Per il valore corrente dei titoli si fa riferimento al loro valore netto di realizzo determinato secondo quanto previsto dall'OIC 20 "Titoli di debito".
4. Per il valore corrente delle rimanenze di magazzino ci si basa come segue:
 - a) per i prodotti finiti, si fa riferimento al prezzo di vendita meno i costi diretti di vendita e il ragionevole margine derivante dalla vendita stessa;
 - b) per i prodotti in corso di lavorazione, si fa riferimento al prezzo di vendita, detratti i costi di completamento, i costi diretti di vendita e il ragionevole margine derivante dal completamento e dalla vendita;
 - c) per le materie prime, si fa riferimento al costo di sostituzione per quantità similari acquistate in normali circostanze di mercato.Per maggiori dettagli si rinvia all'OIC 13 "Rimanenze".
5. Per il valore corrente dei beni ammortizzabili ci si basa come segue:
 - a) per le immobilizzazioni materiali, si fa riferimento al valore di mercato o, in assenza di un valore di mercato, al costo corrente di sostituzione, modificato per tenere conto del deperimento, dell'obsolescenza ecc.;
 - b) per i beni destinati alla alienazione, si fa riferimento al valore netto di realizzo;
 - c) per brevetti, marchi e diritti simili in assenza di un valore di mercato si tiene conto dei flussi finanziari attesi attualizzati, purché essi siano stimati tramite valori ragionevolmente determinabili.

ESEMPI DI ELIMINAZIONE DI UTILI E PERDITE INFRAGRUPPO

I presenti esempi non costituiscono parte integrante del principio.

Si riportano alcuni esempi di eliminazione di utili e perdite infragruppo, nei quali, per semplicità, sono trascurati gli effetti fiscali:

- La società A possiede il 60% della società B. A vende prodotti a B con un utile interno di 100.000 euro. Assumendo che B alla chiusura dell'esercizio abbia venduto a terzi la metà dei prodotti, le giacenze di magazzino consolidate e l'utile consolidato dell'esercizio sono ridotti di 50.000 euro.
- La società A possiede il 60% della società B. A compra macchinari da B per 100.000 euro e B rileva un utile di 20.000 euro. Il macchinario è esposto nel bilancio consolidato per 80.000 euro. Lo storno dell'utile di 20.000 euro comporta una riduzione dell'utile consolidato (utile attribuibile ai soci di maggioranza) e dell'utile attribuibile ai soci di minoranza rispettivamente di 12.000 euro (60% di 20.000 euro) e di 8.000 euro. Se il macchinario ha una vita economica utile di 10 anni, la quota di ammortamento annuale è ridotta di 2.000 euro di cui 800 euro di pertinenza dei soci di minoranza.
- La società A possiede l'80% della società B ed il 90% della società C. B compra da C merci per 10.000 euro che costano a quest'ultima 6.000 euro con un utile di 4.000 euro. Se alla data del bilancio consolidato le merci sono ancora tra le giacenze di B, lo storno dell'utile dalle giacenze ha come contropartita il risultato economico consolidato per 3.600 euro (90% di 4.000 euro) e il risultato di pertinenza dei soci di minoranza per 400 euro.

ESEMPIO DI UN AUMENTO DI CAPITALE DELLA PARTECIPATA SOTTOSCRITTO DA UN NUOVO SOCIO AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Il presente esempio non è parte integrante del principio.

IPOTESI

31.12 esercizio x

- Alfa ha un patrimonio netto di 1.000.000 euro e un capitale sociale di 400.000 euro
- Beta detiene una partecipazione nella società Alfa pari al 40%
- Beta valuta la partecipazione in Alfa con il metodo di patrimonio netto. La partecipazione è iscritta nell'ultimo bilancio di Beta a 400.000, che corrisponde alla quota di sua pertinenza del patrimonio netto di Alfa

Esercizio x+1

- la partecipata aumenta il capitale sociale di 80.000 euro e le relative azioni sono interamente sottoscritte da un nuovo socio. Le nuove azioni sono emesse con un sovrapprezzo di 240.000 euro. Per effetto di questa operazione il patrimonio netto di Beta passa da 1.000.000 a 1.320.000
- a seguito di questa operazione, la partecipazione di Alfa al capitale di Beta passa dal 40% al 33%. La partecipazione detenuta da Beta in Alfa subisce le seguenti modifiche:

	Ante aumento	Post aumento
Valore nominale della quota di capitale sociale posseduta	160.000	160.000
% di capitale posseduto	40%	33%
160.000/400.000	40%	
160.000/480.000		33,3%
Patrimonio netto	1.000.000	1.320.000
Valutazione della partecipazione	400.000 (40% x 1.000.000)	440.000 (33,3% x 1.320.000)

Il valore della partecipazione è aumentato perché i sottoscrittori dell'aumento di capitale hanno pagato le azioni di nuova emissione ad un valore superiore alla quota di patrimonio netto corrispondente. Ipotizzando inoltre che nell'esercizio in cui si verifica l'aumento di capitale la società Alfa consegua un risultato di pareggio, alla data di chiusura dell'esercizio nel bilancio redatto si iscrive l'aumento di valore della partecipazione (pari a 40.000 euro) in contropartita alla voce D18 "rivalutazioni di partecipazioni".

IL BILANCIO CONSOLIDATO NELLA DISCIPLINA DEL DECRETO LEGISLATIVO 127/1991

La disciplina del bilancio consolidato è contenuta nel D.lgs. 127/91 e sue successive modificazioni.

– Articolo 25 – Imprese obbligate a redigere il bilancio consolidato:

“1. Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata che controllano un’impresa debbono redigere il bilancio consolidato secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni degli articoli seguenti.

2. Lo stesso obbligo hanno gli enti di cui all’articolo 2201 codice civile, le società cooperative e le mutue assicuratrici che controllano una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata”.

– Articolo 26 – Imprese controllate:

“1. Agli effetti dell’articolo 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1 e 2 del primo comma dell’articolo 2359 del codice civile.

2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

a) le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese in cui un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

3. Ai fini dell’applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi”.

3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell’impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall’impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.

3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite.”

– In base all’articolo 2359 nn. 1 e 2 del codice civile, citato al paragrafo precedente:

“1. Sono considerate società controllate:

“1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;

2. Ai fini dell’applicazione dei numeri (1) e (2) si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

3. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole.

L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

– **Articolo 27 – Casi di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato:**

“1. Non sono soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

- a) 25.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;*
- b) 50.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;*
- c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio.*

1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento;

2. L'esonero previsto dal comma 1 non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.

3-bis. Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28.

4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo adottato in attuazione dell'articolo 13 della legge 21 febbraio 2024 n.15;*
- b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea.*

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio d'esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata”.

– Articolo 28 – Casi di esclusione dal consolidamento:

“Possono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:

- a) la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell’art. 29, sempre che il complesso di tali esclusioni non contrasti con i fini suddetti;*
- b) l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;*
- c) in casi eccezionali, non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate, le necessarie informazioni;*
- d) le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione”.*

– Articolo 29 – Redazione del bilancio consolidato:

“1. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori dell’impresa controllante. Esso è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico del complesso delle imprese costituito dalla controllante e dalle controllate.

3. Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni del presente decreto non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, il bilancio deve fornire le informazioni supplementari necessarie allo scopo.

3-bis. Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione.

4. Se, in casi eccezionali, l’applicazione di una disposizione degli articoli seguenti è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico.

5. Le modalità di redazione dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati, la struttura e il contenuto degli stessi, nonché i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro, se non in casi eccezionali. La nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne l’influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico consolidati.

6. Il bilancio consolidato può essere redatto in migliaia di euro”.

– Articolo 30 – Data di riferimento del bilancio consolidato:

“1. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio dell’esercizio dell’impresa controllante.

2. La data di riferimento del bilancio consolidato può tuttavia coincidere con la data di chiusura dell’esercizio della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L’uso di questa facoltà deve essere indicato e motivato nella nota integrativa.

3. Se la data di chiusura dell’esercizio di un’impresa inclusa nel consolidamento è diversa dalla data di riferimento del bilancio consolidato, questa impresa è inclusa in base a un bilancio

annuale intermedio, riferito alla data del bilancio annuale consolidato”.

– **Articolo 31 – Principi di consolidamento:**

“1. Nella redazione del bilancio consolidato gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente.

2. Sono invece eliminati:

- a) le partecipazioni in imprese incluse nel consolidamento e le corrispondenti frazioni del patrimonio netto di queste;*
- b) i crediti e i debiti tra le imprese incluse nel consolidamento;*
- c) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate tra le imprese medesime;*
- d) gli utili e le perdite conseguenti a operazioni effettuate tra tali imprese e relative a valori compresi nel patrimonio, diversi da lavori in corso su ordinazione di terzi.*

3. Possono non essere eliminati, indicandone il motivo nella nota integrativa: gli importi di cui alla lettera d) relativi a operazioni correnti dell’impresa, concluse a normali condizioni di mercato, se la loro eliminazione comporta costi sproporzionati.

4. Ai fini dell’eliminazione prevista nel secondo comma, lettera a), dal patrimonio netto delle imprese incluse nel consolidamento deve previamente essere detratto il valore contabile delle azioni o quote della società che redige il bilancio consolidato appartenenti a quelle. Si applica l’articolo 2424-bis, settimo comma, del codice civile”.

– **Articolo 32 - Struttura e contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati:**

“1. Salvi gli adeguamenti necessari, la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario consolidati sono quelli prescritti per i bilanci di esercizio delle imprese incluse nel consolidamento. Se questi sono soggetti a discipline diverse, devono essere adottati la struttura e il contenuto più idonei a realizzare i fini indicati nel comma 2 dell’art. 29, dandone motivazione nella nota integrativa.

2. Le voci relative alle rimanenze possono essere raggruppate quando la loro distinta indicazione comporti costi sproporzionati.

3. L’importo del capitale e delle riserve delle imprese controllate corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «capitale e riserve di terzi».

4. La parte del risultato economico consolidato corrispondente a partecipazioni di terzi è iscritta in una voce denominata «utile (perdita) dell’esercizio di pertinenza di terzi»”.

– **Articolo 33 - Consolidamento delle partecipazioni:**

“1. L’eliminazione prescritta dell’art. 31, comma 2, lettera a), è attuata sulla base dei valori contabili riferiti alla data di acquisizione o alla data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.

2. Se l’eliminazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle imprese incluse nel consolidamento.

3. L’eventuale residuo, se negativo, è iscritto in una voce del patrimonio netto denominata «riserva di consolidamento», ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata «fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri»; se positivo, è iscritto in

una voce dell'attivo denominata «avviamento», salvo che debba essere in tutto o in parte imputato a conto economico. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato nel periodo previsto dal primo comma, n. 6, dell'articolo 2426 del codice civile.

4) Le voci indicate nel precedente comma, i criteri utilizzati per la loro determinazione e le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente devono essere adeguatamente illustrati nella nota integrativa”.

– **Articolo 34 - Uniformità dei criteri di valutazione:**

“1. Gli elementi dell'attivo e del passivo devono essere valutati con criteri uniformi.

2. A tale scopo devono essere rettificati i valori di elementi valutati con criteri difformi.

2-bis. In casi eccezionali sono ammesse deroghe al principio enunciato al comma 1, purché tali deroghe siano indicate e debitamente motivate nella nota integrativa”.

– **Articolo 35 – Scelta dei criteri di valutazione:**

“1. I criteri di valutazione devono essere quelli utilizzati nel bilancio d'esercizio dell'impresa che redige il bilancio consolidato.

2. Possono tuttavia essere utilizzati, dandone motivazione nella nota integrativa, altri criteri, purché ammessi dagli articoli. 2423 e seguenti del codice civile”.

– **Articolo 36 - Partecipazioni non consolidate:**

“1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426 del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.

2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente”.

– **Articolo 37 - Consolidamento proporzionale alla partecipazione:**

“1. Possono essere incluse nel bilancio consolidato anche le imprese sulle quali un'impresa inclusa nel consolidamento abbia il controllo congiuntamente con altri soci e in base ad accordi con essi, purché la partecipazione posseduta non sia inferiore alle percentuali indicate nell'art. 2359, terzo comma, del codice civile.

2. In tal caso l'inclusione nel consolidamento avviene secondo il criterio della proporzione con la partecipazione posseduta. (VII Direttiva art. 32)”

– **Articolo 38 – Contenuto della nota integrativa:**

“1. La nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da altre disposizioni del presente decreto:

a. i criteri di valutazione applicati;

b. i criteri e i tassi applicati nella conversione dei bilanci espressi in moneta non avente corso legale nello Stato;

b-bis. i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati

nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;

c. le ragioni delle più significative variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo;

d. la composizione delle voci «costi di impianto e ampliamento» e «costi di sviluppo»;

e. distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie;

f. la composizione delle voci «ratei e risconti» e della voce «altri accantonamenti» dello stato patrimoniale;

g. l'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ciascuna voce;

h. l'importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate; gli impegni esistenti in materia di trattamento di quiescenza e simili;

i. la suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di attività e secondo aree geografiche;

l) la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra prestiti obbligazionari, debiti verso banche e altri;

m) l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali;

n) il numero medio, suddiviso per categorie, dei dipendenti delle imprese incluse nel consolidamento, con separata indicazione di quello relativo alle imprese incluse ai sensi dell'art. 37;

o) cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi agli amministratori e ai sindaci dell'impresa controllante per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento, precisando il tasso di interesse, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati, cancellati o oggetto di rinuncia, nonché gli impegni assunti per loro conto per effetto di garanzie di qualsiasi tipo prestate, precisando il totale per ciascuna categoria.

o-ter) per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:

1) il loro fair value;

2) informazioni sulla loro entità e sulla loro natura; compresi i termini e le condizioni significative che possono influenzare l'importo, le scadenze e la certezza dei flussi finanziari futuri;

2-bis) gli assunti fondamentali su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione, qualora il fair value non sia stato determinato sulla base di evidenze di mercato;

2-ter) le variazioni di valore iscritte direttamente nel conto economico, nonché quelle imputate alle riserve di patrimonio netto;

2-quater) una tabella che indichi i movimenti delle riserve di fair value avvenuti nell'esercizio;

o-quater) per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e delle partecipazioni in joint venture:

1) il valore contabile e il fair value delle singole attività, o di appropriati raggruppamenti di tali

attività;

2) i motivi per i quali il valore contabile non è stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato;

o-quinquies) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenza sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico consolidati;

o-sexies) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico consolidati;

o-septies) separatamente, l'importo dei corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione legale per la revisione dei conti consolidati, per gli altri servizi di verifica, per i servizi di consulenza fiscale e per gli altri servizi diversi dalla revisione legale forniti al gruppo.

o-octies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più grande di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata, nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

o-novies) il nome e la sede legale dell'impresa che redige il bilancio consolidato dell'insieme più piccolo di imprese di cui l'impresa fa parte in quanto impresa controllata nonché il luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato;

o-decies) la natura e l'effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato.

2. La nota integrativa deve inoltre contenere:

- a) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo integrale ai sensi dell'art. 26;
- b) l'elenco delle imprese incluse nel consolidamento col metodo proporzionale ai sensi dell'art. 37;
- c) l'elenco delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto ai sensi del comma 1 dell'art. 36;
- d) l'elenco delle altre partecipazioni in imprese controllate e collegate.

2-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lett. o-ter), o-quater) e o-quinquies) e dell'articolo 40, comma 2, lett. d-bis), per le definizioni di «strumento finanziario», «strumento finanziario derivato», «fair value» e «parte correlata» si fa riferimento ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea”.

– Articolo 39 – Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni:

“1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa:

- a. la denominazione, la sede e il capitale;
- b. le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;
- c. se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile.

2. La ragione dell'inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.

3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente. Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

4. È consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio a imprese incluse nel consolidamento o a imprese da queste controllate o con queste collegate”.

– Articolo 43 – Obblighi delle imprese controllate:

“1. Le imprese controllate sono obbligate a trasmettere tempestivamente all'impresa controllante le informazioni da questa richieste ai fini della redazione del bilancio consolidato”.

IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA

- In tema di bilancio di esercizio l'articolo 2426, numero 4, codice civile prevede che:

“le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più tra dette imprese, anziché secondo il criterio indicato al numero 1), per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio consolidato nonché quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis. Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata. Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile”.

- In tema di disciplina del bilancio consolidato l'articolo 36 del D.lgs. 127/1991 prevede che:

“1. Le partecipazioni costituenti immobilizzazioni in imprese collegate sono valutate con il criterio indicato nel primo comma, n. 4, dell'articolo 2426 del codice civile; tuttavia la differenza positiva tra il valore calcolato con tale criterio e il valore iscritto nel bilancio precedente, per la parte derivante da utili, è iscritta in apposita voce del conto economico.

2. Quando l'entità della partecipazione è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'art. 29, può non essere applicato il criterio di valutazione richiamato dal comma precedente”.

MOTIVAZIONI ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

Le considerazioni svolte di seguito hanno lo scopo di illustrare le motivazioni alla base delle scelte fatte dall'OIC e non sono parte integrante dell'OIC 17.

1. L'OIC ha aggiornato il principio contabile OIC 17 per tenere conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.lgs. 139/2015, che ha attuato la Direttiva 2013/34/UE.

Nel dettaglio, la nuova versione dell'OIC 17, con riferimento alla sezione sul bilancio consolidato, recepisce l'introduzione delle novità connesse:

- all'inclusione del rendiconto finanziario tra i documenti costitutivi del bilancio consolidato;
- all'introduzione nelle norme di legge del principio generale della rilevanza, secondo cui *“non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione, informativa e consolidamento quando la loro osservanza abbia effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta. Rimangono fermi gli obblighi in tema di regolare tenuta delle scritture contabili. Le società illustrano nella nota integrativa i criteri con i quali hanno dato attuazione alla presente disposizione”* (art. 29, D.lgs. 127/1991);
- all'innalzamento dei limiti dimensionali al di sotto dei quali è concesso l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai gruppi di ridotte dimensioni (art. 27, D.lgs. 127/1991);
- all'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato quando tutte le imprese controllate hanno i requisiti per essere escluse dall'area di consolidamento ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. 127/1991 (art. 27, D.lgs. 127/1991);
- nel caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato dovuto all'esistenza di un bilancio consolidato di livello superiore nel quale la controllante esonerata e le sue controllate sono inserite, alla possibilità di depositare presso il Registro delle imprese il bilancio consolidato della controllante estera (soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea) in una lingua diversa da quella italiana quando è utilizzata una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale (art. 27, D.lgs. 127/1991);
- alla precisazione normativa che il caso dell'esclusione dall'area di consolidamento delle imprese controllate a causa dell'impossibilità di ottenere le informazioni necessarie tempestivamente o senza costi sproporzionati può verificarsi solo *“in casi eccezionali”* (art. 28, D.lgs. 127/1991);
- all'eliminazione della voce delle immobilizzazioni immateriali *“differenza da consolidamento”*, sostituita dalla voce *“avviamento”*, a cui attribuire l'eventuale avviamento che scaturisce dall'allocazione della differenza da annullamento positiva (art. 33, comma 3, D.lgs. 127/1991);
- all'eliminazione della possibilità di imputare il residuo della differenza da annullamento positiva non allocabile sulle attività e passività separatamente identificabili e sull'avviamento della controllata a detrazione della riserva di consolidamento e, quindi, alla conseguente imputazione di tale residuo interamente a conto economico;
- agli adeguamenti terminologici inseriti nel D.lgs. 127/1991 (es. introduzione del riferimento agli *“enti di interesse pubblico”* come definiti dal D.lgs. 39/2010 in luogo del riferimento *“alle*

- società con titoli quotati in borsa”);
- all’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico;
 - alle numerose novità normative che hanno interessato la nota integrativa consolidata.
2. Con riferimento all’art. 28 lett. d) del D.lgs. 127/1991, che permette di escludere dal consolidamento le imprese controllate quando le *“azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione”*, nel principio è stato precisato che tale alienazione debba avvenire *“entro 12 mesi”* per coerenza con il contenuto della relazione del D.lgs. 127/1991. Tale relazione precisa che *“occorre che la successiva alienazione sia uno scopo immediato del possesso della partecipazione”*. Trattandosi di un’esclusione facoltativa dal consolidamento, potenzialmente in grado, in alcune circostanze, di limitare la trasparenza dei risultati del bilancio consolidato, la partecipazione deve essere consolidata in assenza di evidenze documentali che attestino che l’acquisto sia avvenuto con l’esclusivo fine della vendita, o quando non vi sia certezza che la vendita avvenga nell’arco dei 12 mesi dall’acquisto.
 3. La nuova versione dell’OIC 17, con riferimento alla sezione sul metodo del patrimonio netto, recepisce l’introduzione delle novità connesse all’introduzione normativa (già raccomandata in via interpretativa dal previgente OIC 17) della *“data di acquisizione”* come opzione per calcolare la differenza iniziale tra costo della partecipazione e valore del patrimonio netto della società partecipata: *“quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto riferito alla data di acquisizione o risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa”* (art. 2426, comma 1, n. 4, c.c.).
 4. Sono state previste delle regole di prima applicazione del nuovo principio contabile che cercano di facilitare al massimo la fase di transizione al nuovo principio contabile. Infatti, fatte salve le modifiche che devono essere applicate retroattivamente ai sensi dell’articolo 12 del D.lgs. 139/2015, il redattore del bilancio può scegliere di applicare il nuovo principio contabile prospetticamente.
 5. Tenuto conto della nuova versione dell’OIC 29 *“Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio”*, è stato operato un rinvio a tale principio per il trattamento delle fattispecie indicate nell’OIC 17 che costituiscono *cambiamenti di principi contabili*; in particolare, invece di prevedere una specifica disciplina all’interno dell’OIC 17, è stato previsto che:
 - nel caso di cambiamento del criterio di valutazione delle partecipazioni di controllo, di collegamento e a controllo congiunto, mediante l’abbandono di un criterio di valutazione a favore di altro previsto dalle norme, si applicano le disposizioni dell’OIC 29 in tema di cambiamenti di principi contabili;
 - se l’impresa muta il metodo di rappresentazione contabile delle locazioni finanziarie (da metodo patrimoniale a metodo finanziario e viceversa) gli effetti sono rilevati come un cambiamento di principio contabile ai sensi dell’OIC 29.

Motivazioni alla base delle decisioni assunte nella versione pubblicata nel 2014

Sezione bilancio consolidato

Nozioni di controllo e collegamento

6. A partire dalla versione dell'OIC 17 del 2014 sono state semplificate le parti relative alle nozioni di controllo e collegamento, allineandole al testo di legge. Per le argomentazioni che seguono si è preferito allinearsi al testo di legge.
7. Nel nostro ordinamento giuridico la fonte primaria è la legge (comunitaria e nazionale), rispetto alla quale i principi contabili nazionali assumono una funzione di interpretazione e integrazione nel campo squisitamente della tecnica contabile. Le nozioni di controllo e collegamento sono nozioni giuridiche che vanno ben oltre i confini delle questioni propriamente tecnico-contabili. Si tratta piuttosto di istituti giuridici con una rilevanza che molto spesso supera l'ambito del bilancio consolidato (sono infatti numerose le discipline che si rifanno alla nozione di controllo e collegamento contenuta all'articolo 2359 codice civile). Sotto questo profilo, un'autonoma linea interpretativa dell'OIC, non solo sarebbe discutibile sul piano delle fonti normative, ma sarebbe potenzialmente foriera di sovrapposizioni o equivoci con danno per gli operatori.
8. Quanto precede giustifica anche la diversità del sistema delle fonti normative contabili che non permette di replicare in ambito nazionale le soluzioni adottate nel contesto IAS/IFRS (IFRS 10) e FASB. Infatti, sia gli IAS/IFRS, perché per definizione non subordinati a nessuna giurisdizione legislativa, sia gli SFAS, in assenza di una disciplina federale degli istituti giuridici in esame, sono fonti primarie e come tali sono legittimati a dettare le regole che poi le imprese sono tenute ad applicare anche nel campo del controllo e del collegamento. Nel caso degli IAS/IFRS, tra l'altro, ove lo IASB volesse evitare di regolamentare profili giuridici quali il controllo rimettendo la materia alle giurisdizioni locali, ne deriverebbe un danno rilevantissimo alla confrontabilità tra bilanci di operatori *cross-border* che, come noto, è l'obiettivo principale del riconoscimento dello *standard setter* globale.

Cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo

9. Il nuovo OIC 17 precisa che in caso di cessione parziale di partecipazione senza perdita di controllo la plusvalenza o minusvalenza derivante dall'operazione è sempre imputata al conto economico consolidato.
10. Questo appare più in linea con la logica dell'approccio della teoria della *parent* seguito dal D.lgs. 127/1991 in sede di acquisto della partecipazione e ora trattato a sistema dal principio con riferimento alle transazioni che portano ad una variazione della quota partecipativa della capogruppo senza perdita di controllo.
11. Infatti, il principio prevede che acquisti e cessioni senza perdita di controllo siano rappresentati come transazioni effettuate dalla capogruppo, ossia alla stregua di transazioni attraverso cui si rappresenta e si aggiorna il costo pagato dalla capogruppo (ad esempio, aumenta la quota di avviamento iscritta nel bilancio consolidato).
Ciò significa che in sede di primo consolidamento si rilevano soltanto i plusvalori riferibili alla

quota di pertinenza della capogruppo mentre le successive variazioni nell'interessenza partecipativa senza perdita di controllo modificano il costo di iscrizione della partecipazione (aumento o diminuzione dell'avviamento iscritto). In questa prospettiva, i soci di minoranza infatti sono in sede di acquisto considerati, almeno per quanto riguarda gli extra-valori rispetto a quelli contabili della partecipata, alla stregua sostanzialmente di un terzo e coerentemente le operazioni traslative di quote partecipative non sono mai da trattare come un'operazione con soci da imputare a patrimonio netto. Pertanto, la differenza non può essere imputata a patrimonio netto.

Sezione metodo del patrimonio netto

Operazioni sul capitale della partecipata

12. L'OIC 17 chiarisce il trattamento contabile delle operazioni sul capitale della partecipata, che non hanno concorso alla formazione del risultato economico della medesima, che determinano una variazione della quota partecipativa del partecipante, quale ad esempio l'aumento del capitale a favore di un nuovo socio con diluizione della quota del partecipante.
13. A questo riguardo, il principio precisa che *“in tal caso la variazione di valore della partecipazione va iscritta alla stregua di un'operazione realizzativa effettuata con terzi che incrementa o riduce il valore della partecipazione.”* Ciò in quanto tale variazione rappresenta l'effetto di un'operazione compiuta da un terzo tale da modificare la cointeressenza della partecipante. In altre parole, l'operazione è rappresentata alla stregua di un atto traslativo (operazione di cessione) di quote partecipative della partecipata per effetto delle quali la partecipante vede modificarsi il proprio coinvolgimento della partecipata, realizzando il conseguente realizzo di un plusvalore o minusvalore.
14. La soluzione adottata è in sintonia con la logica dell'approccio della teoria della *parent* (che ispira il metodo del patrimonio netto), dove le operazioni traslative di quote partecipative non sono mai trattate come un'operazione con soci da imputare a patrimonio netto, trattandosi di operazioni effettuate con soggetti terzi (tanto che questi non appaiono mai nel patrimonio della *parent*).

Motivazioni alla base delle decisioni assunte con riferimento agli emendamenti emessi in data 4 maggio 2022

Obbligo di redazione del bilancio consolidato

15. Ai fini della redazione del bilancio consolidato, la direttiva 34/2013 prevede che tutte le imprese controllate sono oggetto di consolidamento, a prescindere dall'ubicazione della sede legale di tali controllate.
Inoltre, la direttiva prevede che per stabilire la totalità dei diritti di voto non vadano considerate:
 - le azioni proprie;
 - le azioni incrociate (ad esempio quelle della controllante detenute dalla controllata);
 - le azioni detenute da persone fisiche per conto di tali imprese.
16. La normativa nazionale non prevedeva tali precisazioni, pertanto l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 3 a) ha aggiunto all'art. 26 del D.lgs. 127/91 dopo il comma 3:

«3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese.»

«3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite».

Per recepire tale modifica normativa è stato integrato il paragrafo 7 del presente principio ed è stata concessa una semplificazione per la prima applicazione di tale paragrafo.

Esonero obbligo di redazione del bilancio consolidato

17. La direttiva 34/2013 prevede che per stabilire se una società è esonerata dal redigere il bilancio consolidato, va verificato se il gruppo non supera determinati limiti dimensionali. Per effettuare tale verifica sono previste due modalità:

- a. si simula il consolidamento e si verifica il superamento di detti limiti; o
- b. si raggruppano i bilanci delle società controllate e si verifica se sono superati i limiti dimensionali incrementati del 20%.

18. La norma nazionale si limitava a indicare che tale verifica è eseguita considerando il bilancio della controllante unitamente alle imprese controllate senza fornire ulteriori specificazioni. Pertanto, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 3 b) ha modificato l'art. 27 del D.lgs. 127/91 come segue:

- 1) al comma 1, dopo le parole: *«non abbiano superato,»* sono inserite le seguenti: *«su base consolidata»;*
- 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *«1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento»;*
- 3) al comma 2, le parole: *«comma precedente»* sono sostituite dalle seguenti: *«comma 1».*

Per recepire tale modifica normativa sono state riviste le previsioni del paragrafo 26 del presente principio.

Informativa sulle partecipate

19. La direttiva 34/2013 prevede che si deve dare informativa in relazione al capitale, alle riserve e al risultato di conto economico delle società non consolidate né valutate secondo il metodo proporzionale né valutate secondo il metodo del Patrimonio Netto e che redigono un bilancio.

20. La norma nazionale non prevedeva tale indicazione di dettaglio. Pertanto, l'art. 24 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 comma 3 c) ha inserito all'art. 39 del D.lgs. 127/91, dopo il comma 1 il seguente:

«1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile».

Per recepire tale modifica normativa è stata integrata l'informativa richiesta dal presente principio.